



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 255

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 23 luglio 2014

I N D I C E

Giunte

Regolamento:

Plenaria (*)

Commissioni riunite

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria (pomeridiana) (*)

Plenaria (notturna) (*)

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 5

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51). » 6

Plenaria » 7

2^a - Giustizia:

Plenaria » 21

4^a - Difesa:

Sottocommissione per i pareri » 27

Plenaria (antimeridiana) » 27

Plenaria (pomeridiana) » 30

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 37

Plenaria (pomeridiana) » 41

Plenaria (notturna) (*)

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni (Giunta Regolamento), 5^a (Bilancio) e 10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 255° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 luglio 2014.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	47
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	63
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)</i>	»	66
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33)</i>	»	66
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	67
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 105)</i>	»	77
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	78

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	81
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	97
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	98
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	99
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	101
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	102

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 23 luglio 2014

Sottocommissione per i pareri

62^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

(491) DE POLI. – Concessione di una medaglia d'onore e di un indennizzo ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e destinati al lavoro coatto, o ai loro eredi

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(Parere alla 11^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 51

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria**180^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

indi del Vice Presidente
MORRA

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nella quale si è convenuto di comune accordo che, a partire dalla seduta di domani, giovedì 24 luglio, abbia inizio la discussione in sede deliberante del Documento XXII, n. 10-*bis* (proroga del termine della Commissione d'inchiesta su atti intimidatori verso amministratori locali).

Inoltre, si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1090 (infermità per causa di servizio ed equo indennizzo), nonché il disegno di legge n. 1497 (registro pubblico dei rappresentanti di interessi).

Si è inoltre concordato che, a partire dalla prossima settimana, potrà avere inizio l'esame del disegno di legge n. 1497 nonché del disegno di legge n. 1261 (contrasto al *cyberbullismo*), già iscritto all'ordine del giorno.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) sottolinea che la Commissione, a partire dalla prossima settimana, sarà probabilmente impegnata nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di pubblica amministrazione, al quale occorre dedicare un tempo congruo, in ragione della complessità del testo. Tuttavia, la serrata programmazione dei lavori dell'Assemblea per l'esame della riforma della Parte II della Costituzione, dovuta alla decisione della maggioranza di Governo di concludere la prima lettura entro la pausa estiva, determina una eccessiva compressione dei tempi per le sedute delle Commissioni. Ciò appare irrispettoso nei confronti delle prerogative del Parlamento, che dovrebbe disporre

del tempo necessario per un approfondimento e per una discussione compiuta dei provvedimenti all'esame.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Bisinella, auspica una programmazione dei lavori più ragionevole, che consenta un esame approfondito dei decreti-legge in scadenza.

La PRESIDENTE assicura che l'esame del decreto-legge sulla riforma della pubblica amministrazione sarà svolto in modo approfondito e in tempi congrui, compatibilmente con le determinazioni già assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in merito al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Ribadisce, pertanto, le decisioni assunte nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con l'intesa che la programmazione dei lavori terrà in ogni caso conto dei tempi di esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge in scadenza.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1567) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore. Ritiene inaccettabile, infatti, la scelta di intervenire con una ulteriore misura emergenziale sullo stabilimento ILVA. Sarebbe opportuno, al contrario, un intervento organico e definitivo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati

(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1533. Parere alla 14^a Commissione su emendamenti al disegno di legge n. 1519. Parere alla 14^a Commissione su emendamenti al disegno di legge n. 1533. Seguito e conclusione dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1519 e 1533 con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1519. Relazione favorevole

sul disegno di legge n. 1533. Esame degli emendamenti con esiti distinti. Parere non ostativo sugli emendamenti al disegno di legge n. 1519. Parere non ostativo sugli emendamenti al disegno di legge n. 1533)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio e rinviato nella seduta del 16 luglio.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1519, rilevando che il termine per l'esercizio della delega, di cui all'articolo 7, comma 1, risulta eccessivamente ampio e, quindi, potrebbe essere anticipato al termine previsto per il recepimento integrale delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, in materia di protezione internazionale.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno che, in riferimento alla delega di cui all'articolo 7, comma 1, siano altresì espressamente indicati i principi e i criteri direttivi per il suo esercizio.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) accoglie l'osservazione della senatrice Bernini.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione favorevole sul testo, pubblicata in allegato.

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1519, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1533. Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la relazione favorevole sul testo, pubblicata in allegato, e la proposta di parere non ostativo sugli emendamenti.

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condi-

zione che, all'articolo 14, comma 8, lettera *b*), in riferimento al potere del sindaco di definire aree, periodi e orari per la combustione di materiale agricolo e forestale, non sia espressamente individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, dal momento che tale scelta deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta. Osserva, inoltre, che, all'articolo 30, comma 1, le disposizioni ivi previste, volte a semplificare le procedure autorizzative per realizzare interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili, presentano aspetti di eccessivo dettaglio, in riferimento al relativo modello unico di comunicazione e ai suoi contenuti obbligatori, limitando in tal modo l'autonomia riconosciuta agli enti locali.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti. Sull'emendamento 1.0.9 (testo 3) propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al comma 19, nel procedimento di adozione del decreto non regolamentare in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela, sia previsto un coinvolgimento delle Regioni. Quanto agli identici emendamenti 2.37 e 2.38, propone di formulare un parere non ostativo, riferendo ad essi, in ordine al rispettivo comma *1-ter*, la medesima condizione espressa sull'emendamento 1.0.9. In riferimento all'emendamento 3.40, ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo, a condizione che, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. In ordine all'emendamento 4.0.1 reputa necessario esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al comma *9-quater*, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Sull'emendamento 7.0.6 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che, al comma 5, la disposizione, nell'attribuire alle Regioni compiti di controllo sull'attuazione della legge, sia formulata non come obbligo, ma come facoltà e si riferisca esclusivamente agli ambiti di competenza propri delle Regioni medesime. Quanto agli emendamenti 9.70, 9.82 (testo 2) e 9.0.3 propone di esprimere un parere contrario, in quanto contengono disposizioni di carattere impositivo e di eccessivo dettaglio nei confronti dei Comuni, in tal modo ledendo l'autonomia riconosciuta agli enti locali. In riferimento all'emendamento 10.47, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la disposizione, per quanto formulata come facoltà, appare di eccessivo dettaglio e pertanto suscettibile di incidere sull'autonomia riconosciuta agli enti locali. Quanto all'emendamento 10.55 propone un parere non ostativo, a condizione che, al comma *11-bis*, in sede di emanazione del bando nazionale per la realizzazione degli interventi ivi richiamati, sia previsto un coinvolgimento delle Regioni. Sull'emendamento 11.203 reputa opportuno esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione, nel prevedere adempimenti a carico dei Comuni, individua direttamente il tipo di atto da emanare, in tal modo ledendo l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali. In ordine agli emendamenti 14.44. e 14.45 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, in riferimento al potere del sindaco di definire aree, periodi e orari per la combustione di materiale agricolo e fo-

restale, non sia espressamente individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, dal momento che tale scelta deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta. In riferimento all'emendamento 15.40 propone un parere contrario, in quanto la disposizione, nel prevedere prescrizioni dirette e dettagliate, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e alla Province autonome. Quanto all'emendamento 17.0.5 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 6, in quanto la norma contiene prescrizioni dirette e di carattere impositivo a carico dei Comuni, in violazione dell'autonomia ad essi riconosciuta. Anche sull'emendamento 17.0.37 propone un parere non ostativo, a condizione che le disposizioni ivi previste siano formulate come facoltà e non come obbligo, al fine di rispettare l'autonomia riconosciuta agli enti locali e in ogni caso, al comma 2, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza Unificata nel procedimento di adozione del decreto ivi previsto. Sugli identici emendamenti 18.0.3 e 18.0.4 ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi previste intervengono su materia riconducibile alla competenza residuale generale delle Regioni. Infine, sull'emendamento 28.0.1 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che, al comma 5-ter, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato, sia previsto un coinvolgimento delle Regioni e a condizione che, al comma 5-quater, non sia espressamente individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, dal momento che tale scelta deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore su testo ed emendamenti, pubblicata in allegato.

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte contrario)

Il relatore RUSSO (PD) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo.

Sugli identici emendamenti 1.52, 1.53 e 1.54, nonché sugli identici emendamenti 26.0.2 e 26.0.8 e sull'emendamento 29.0.1 propone di esprimere un parere contrario, in quanto è improprio, con atto legislativo, apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, dal momento che, in caso contrario, questi ultimi presenterebbero un diverso

grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi. Quanto all'emendamento 1.0.9 (testo 3) propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che, al comma 19, nel procedimento di adozione del decreto non regolamentare in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela, sia previsto un coinvolgimento delle Regioni. In riferimento agli identici emendamenti 2.37 e 2.38 ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo, riferendo ad essi, in ordine al rispettivo comma 1-ter, la medesima condizione espressa sull'emendamento 1.0.9. Anche sull'emendamento 3.40 propone un parere non ostativo, a condizione che, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Sull'emendamento 4.0.1 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che, al comma 9-quater, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Quanto all'emendamento 7.0.6 reputa necessario esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al comma 5, la disposizione, nell'attribuire alle Regioni compiti di controllo sull'attuazione della legge, sia formulata non come obbligo, ma come facoltà e si riferisca esclusivamente agli ambiti di competenza propri delle Regioni medesime. In ordine agli emendamenti 9.70, 9.82 (testo 2) e 9.0.3, propone di formulare un parere contrario, in quanto contengono disposizioni di carattere impositivo e di eccessivo dettaglio nei confronti dei Comuni, in tal modo ledendo l'autonomia riconosciuta agli enti locali. Quanto all'emendamento 10.47, propone un parere non ostativo, segnalando che la disposizione, per quanto formulata come facoltà, appare di eccessivo dettaglio e pertanto suscettibile di incidere sull'autonomia riconosciuta agli enti locali. Sull'emendamento 10.55 parere non ostativo, a condizione che, al comma 11-bis, in sede di emanazione del bando nazionale per la realizzazione degli interventi ivi richiamati, sia previsto un coinvolgimento delle Regioni. In riferimento agli identici emendamenti 14.14 e 14.15 propone di formulare un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità che l'opera di riordino, armonizzazione e coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il sistema di controllo e di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sia realizzata non attraverso una complessiva delegificazione della materia, ma con atto legislativo di rango primario. Sugli emendamenti 14.44. e 14.45 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, in riferimento al potere del sindaco di definire aree, periodi e orari per la combustione di materiale agricolo e forestale, non sia espressamente individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, dal momento che tale scelta deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta. Quanto all'emendamento 15.40, propone un parere contrario, in quanto la disposizione, nel prevedere prescrizioni dirette e dettagliate, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e alle Province autonome. Sull'emendamento 17.0.5 ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 6, in quanto la norma contiene prescrizioni dirette e di carattere impositivo a carico dei Comuni, in violazione dell'autono-

mia ad essi riconosciuta. Inoltre, in riferimento alle norme relative ai lastrici solari e ai relativi obblighi a carico del condominio e dei singoli condomini, si invita a valutare possibili profili di criticità in ordine alla tutela del diritto di proprietà e ai suoi limiti. In riferimento agli identici emendamenti 18.0.3 e 18.0.4 propone un parere contrario, in quanto le norme ivi previste intervengono su materia riconducibile alla competenza residuale generale delle Regioni. Sull'emendamento 26.21 propone di formulare un parere contrario, in quanto la disposizione, richiamando una norma vigente di delega, interviene sui principi e i criteri direttivi per l'esercizio della stessa, agendo impropriamente nell'ambito di un procedimento di conversione di un decreto-legge. Quanto all'emendamento 28.0.1 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al comma 5-ter, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato, sia previsto un coinvolgimento delle Regioni e a condizione che, al comma 5-quater, non sia espressamente individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, dal momento che tale scelta deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta. Sull'emendamento 30.200 propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che le modifiche introdotte ai commi 2-bis e 2-quater, nel prevedere un termine per l'esercizio, da parte delle Regioni, di attività di semplificazione per procedimenti autorizzativi, sono suscettibili di incidere sulla autonomia, anche amministrativa, riconosciuta alle Regioni stesse. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore sugli emendamenti, pubblicata in allegato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno per la seduta di domani, giovedì 24 luglio, è integrato con la discussione in sede deliberante del Documento XXII, n. 10-bis (proroga del termine della Commissione d'inchiesta su atti intimidatori verso amministratori locali).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessò che il disegno di legge di delegazione all'esame rappresenta il primo caso di applicazione dell'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012, che consente al Governo di presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione riferito all'anno in corso;

valutato che l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate;

sottolineato, in particolare, che sono attuate anche le due ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale (2013/32/UE e 2013/33/UE), finalizzate ad armonizzare le prassi applicative vigenti nei Paesi membri, con particolare riguardo alle esigenze delle persone vulnerabili, quali i minori e le vittime di tortura;

considerato che con l'articolo 2 si conferisce al Governo una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge;

considerato altresì che gli articoli da 3 a 9 contengono i principi e i criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della normativa europea;

sottolineato, in particolare, che l'articolo 7 prevede una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione in materia di protezione internazionale e diritto di asilo;

rilevato, inoltre, che è concessa una ulteriore delega al Governo per emanare eventuali disposizioni correttive e integrative del testo unico, da esercitarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del medesimo testo unico;

segnalato che il termine per l'esercizio della delega, di cui all'articolo 7, comma 1, eccessivamente ampio, potrebbe essere anticipato al termine previsto per il recepimento integrale delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, in materia di protezione internazionale;

rilevato altresì che, sempre in riferimento alla delega, di cui all'articolo 7, comma 1, sarebbe necessario indicare espressamente i principi e i criteri direttivi per il suo esercizio,

si esprime in senso favorevole.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che le disposizioni in esame riguardano interventi con i quali il Governo intende risolvere la parte ancora residua di pre-contenzioso e contenzioso, al fine di svolgere il semestre di presidenza dell'Unione europea con il minor numero di infrazioni possibili a carico dell'Italia;

per quanto attiene ai profili di competenza specifica della Commissione, le disposizioni attengono a:

- interventi in materia di espulsione degli stranieri irregolari (articolo 3);
- interventi sul codice delle pari opportunità sulla parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari (articolo 31);
- interventi in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, con l'attuazione della direttiva 2013/25/UE (articolo 34);

valutato che opportunamente l'articolo 36 assegna alla Corte dei conti alcune funzioni di verifica e monitoraggio dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche, finalizzate a dar piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, a due atti dell'Unione europea, costituiti dalla direttiva 2011/85 sui quadri di bilancio e dal regolamento n. 473/2013 sui documenti programmatici di bilancio degli Stati membri,

si esprime in senso favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1541 E
SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 14, comma 8, lettera *b*), in riferimento al potere del sindaco di definire aree, periodi e orari per la combustione di materiale agricolo e forestale, non sia espressamente individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, dal momento che tale scelta deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta.

Si osserva, inoltre, che, all'articolo 30, comma 1, le disposizioni ivi previste, volte a semplificare le procedure autorizzative per realizzare interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili, presentano aspetti di eccessivo dettaglio, in riferimento al relativo modello unico di comunicazione e ai suoi contenuti obbligatori, limitando in tal modo l'autonomia riconosciuta agli enti locali.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 1.0.9 (testo 3) parere non ostativo, a condizione che, al comma 19, nel procedimento di adozione del decreto non regolamentare in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela, sia previsto un coinvolgimento delle Regioni;

– sugli identici emendamenti 2.37 e 2.38 parere non ostativo, riferendo ad essi, in ordine al rispettivo comma 1-*ter*, la medesima condizione espressa sull'emendamento 1.0.9;

– sull'emendamento 3.40 parere non ostativo, a condizione che, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

– sull'emendamento 4.0.1 parere non ostativo, a condizione che, al comma 9-*quater*, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

– sull'emendamento 7.0.6 parere non ostativo, a condizione che, al comma 5, la disposizione, nell'attribuire alle Regioni compiti di controllo sull'attuazione della legge, sia formulata non come obbligo, ma come facoltà e si riferisca esclusivamente agli ambiti di competenza propri delle Regioni medesime;

– sugli emendamenti 9.70, 9.82 (testo 2) e 9.0.3 parere contrario, in quanto contengono disposizioni di carattere impositivo e di eccessivo

dettaglio nei confronti dei Comuni, in tal modo ledendo l'autonomia riconosciuta agli enti locali;

– sull'emendamento 10.47 parere non ostativo, segnalando che la disposizione, per quanto formulata come facoltà, appare di eccessivo dettaglio e pertanto suscettibile di incidere sull'autonomia riconosciuta agli enti locali;

– sull'emendamento 10.55 parere non ostativo, a condizione che, al comma 11-*bis*, in sede di emanazione del bando nazionale per la realizzazione degli interventi ivi richiamati, sia previsto un coinvolgimento delle Regioni;

– sull'emendamento 11.203 parere contrario, in quanto la disposizione, nel prevedere adempimenti a carico dei Comuni, individua direttamente il tipo di atto da emanare, in tal modo ledendo l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;

– sugli emendamenti 14.44 e 14.45 parere non ostativo, a condizione che, in riferimento al potere del sindaco di definire aree, periodi e orari per la combustione di materiale agricolo e forestale, non sia espressamente individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, dal momento che tale scelta deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta;

– sull'emendamento 15.40 parere contrario, in quanto la disposizione, nel prevedere prescrizioni dirette e dettagliate, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e alla Province autonome;

– sull'emendamento 17.0.5 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 6, in quanto la norma contiene prescrizioni dirette e di carattere impositivo a carico dei Comuni, in violazione dell'autonomia ad essi riconosciuta;

– sull'emendamento 17.0.37 parere non ostativo, a condizione che le disposizioni ivi previste siano formulate come facoltà e non come obbligo, al fine di rispettare l'autonomia riconosciuta agli enti locali e in ogni caso, al comma 2, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza Unificata nel procedimento di adozione del decreto ivi previsto;

– sugli identici emendamenti 18.0.3 e 18.0.4 parere contrario, in quanto le norme ivi previste intervengono su materia riconducibile alla competenza residuale generale delle Regioni;

– sull'emendamento 28.0.1 parere non ostativo, a condizione che, al comma 5-*ter*, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato, sia previsto un coinvolgimento delle Regioni e a condizione che, al comma 5-*quater*, non sia espressamente individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, dal momento che tale scelta deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 1541**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli identici emendamenti 1.52, 1.53 e 1.54, nonché sugli identici emendamenti 26.0.2 e 26.0.8 e sull'emendamento 29.0.1 parere contrario, in quanto è improprio, con atto legislativo, apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, dal momento che, in caso contrario, questi ultimi presenterebbero un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi;

– sull'emendamento 1.0.9 (testo 3) parere non ostativo, a condizione che, al comma 19, nel procedimento di adozione del decreto non regolamentare in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela, sia previsto un coinvolgimento delle Regioni;

– sugli identici emendamenti 2.37 e 2.38 parere non ostativo, riferendo ad essi, in ordine al rispettivo comma 1-*ter*, la medesima condizione espressa sull'emendamento 1.0.9;

– sull'emendamento 3.40 parere non ostativo, a condizione che, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

– sull'emendamento 4.0.1 parere non ostativo, a condizione che, al comma 9-*quater*, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

– sull'emendamento 7.0.6 parere non ostativo, a condizione che, al comma 5, la disposizione, nell'attribuire alle Regioni compiti di controllo sull'attuazione della legge, sia formulata non come obbligo, ma come facoltà e si riferisca esclusivamente agli ambiti di competenza propri delle Regioni medesime;

– sugli emendamenti 9.70, 9.82 (testo 2) e 9.0.3 parere contrario, in quanto contengono disposizioni di carattere impositivo e di eccessivo dettaglio nei confronti dei Comuni, in tal modo ledendo l'autonomia riconosciuta agli enti locali;

– sull'emendamento 10.47 parere non ostativo, segnalando che la disposizione, per quanto formulata come facoltà, appare di eccessivo dettaglio e pertanto suscettibile di incidere sull'autonomia riconosciuta agli enti locali;

– sull'emendamento 10.55 parere non ostativo, a condizione che, al comma 11-*bis*, in sede di emanazione del bando nazionale per la realizza-

zione degli interventi ivi richiamati, sia previsto un coinvolgimento delle Regioni;

– sugli identici emendamenti 14.14 e 14.15 parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità che l'opera di riordino, armonizzazione e coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il sistema di controllo e di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sia realizzata non attraverso una complessiva delegificazione della materia, ma con atto legislativo di rango primario;

– sugli emendamenti 14.44 e 14.45 parere non ostativo, a condizione che, in riferimento al potere del sindaco di definire aree, periodi e orari per la combustione di materiale agricolo e forestale, non sia espressamente individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, dal momento che tale scelta deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta;

– sull'emendamento 15.40 parere contrario, in quanto la disposizione, nel prevedere prescrizioni dirette e dettagliate, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e alle Province autonome;

– sull'emendamento 17.0.5 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 6, in quanto la norma contiene prescrizioni dirette e di carattere impositivo a carico dei Comuni, in violazione dell'autonomia ad essi riconosciuta. Inoltre, in riferimento alle norme relative ai lastri solari e ai relativi obblighi a carico del condominio e dei singoli condomini, si invita a valutare possibili profili di criticità in ordine alla tutela del diritto di proprietà e ai suoi limiti;

– sugli identici emendamenti 18.0.3 e 18.0.4 parere contrario, in quanto le norme ivi previste intervengono su materia riconducibile alla competenza residuale generale delle Regioni;

– sull'emendamento 26.21 parere contrario, in quanto la disposizione, richiamando una norma vigente di delega, interviene sui principi e i criteri direttivi per l'esercizio della stessa, agendo impropriamente nell'ambito di un procedimento di conversione di un decreto-legge;

– sull'emendamento 28.0.1 parere non ostativo, a condizione che, al comma 5-ter, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato, sia previsto un coinvolgimento delle Regioni e a condizione che, al comma 5-quater, non sia espressamente individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, dal momento che tale scelta deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta;

– sull'emendamento 30.200 parere non ostativo, segnalando che le modifiche introdotte ai commi 2-bis e 2-quater, nel prevedere un termine per l'esercizio, da parte delle Regioni, di attività di semplificazione per procedimenti autorizzativi, sono suscettibili di incidere sulla autonomia, anche amministrativa, riconosciuta alle Regioni stesse;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 23 luglio 2014

Plenaria

132^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1360) Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili**- e petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) condivide i dubbi di costituzionalità manifestati, nella seduta di ieri, dal presidente Palma con riguardo all'articolo 29 della Costituzione, ritenendo che la Carta fondamentale vieti l'esplicita equiparazione, mediante generico rinvio, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio. Evidenti dubbi di legittimità desta, altresì, la normativa dettata dall'articolo 2 dalla proposta di testo unificato, in relazione al cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Analoghe perplessità suscita l'articolo 3, nella parte in cui, ricorrendo – in modo, peraltro, tecnicamente discutibile – all'istituto del rinvio, estende il regime giuridico del matrimonio anche alle unioni tra persone dello stesso sesso.

Dopo aver svolto considerazioni critiche sull'articolo 4 della proposta di testo unificato relativo ai doveri di solidarietà e ai diritti successori nei casi di unioni civili, si sofferma sull'articolo 5 del testo, sollecitando un'ulteriore riflessione sulla portata precettiva della nozione di assistenza penitenziaria.

Rileva infine l'evidente aporia presente nell'articolo 6 del testo proposto, il quale, nel disciplinare le modalità di scioglimento dell'unione civile, da un lato rinvia alle disposizioni di cui al Capo V, titolo VI, libro I del codice civile relative all'istituto coniugale e, dall'altro, prevede per le sole unioni civili la possibilità di uno scioglimento per decisione unilaterale.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*), pur ritenendo in linea di principio condivisibile l'esigenza di intervenire in via legislativa sulla materia delle unioni civili, anche al fine di adeguare la obsoleta normativa vigente ai mutamenti che hanno interessato la società civile, esprime un giudizio critico sul testo proposto dalla relatrice, nella parte in cui finisce per stravolgere l'intero impianto del diritto di famiglia, così come delineato in conformità ai precetti costituzionali.

Nel merito, ritiene condivisibili i dubbi di legittimità emersi nel dibattito in relazione all'articolo 29 della Costituzione. A ben vedere, infatti, al di là del dato nominalistico il testo in esame introduce nell'ordinamento il matrimonio fra persone dello stesso sesso, istituto questo evidentemente vietato dalla Carta fondamentale.

Più nel dettaglio esprime perplessità di ordine giuridico con riguardo al combinato disposto degli articoli 3 e 7 della proposta di testo unificato. Si domanda infatti, quale sia la ragione che ha indotto la relatrice a prevedere il conferimento di una delega al Governo per la regolamentazione delle unioni civili, tenuto conto che l'articolo 3 della proposta di testo pre-

vede l'estensione dell'ambito applicativo del regime giuridico codicistico del matrimonio anche a tali forme di unioni.

Si sofferma quindi criticamente sul comma 4 dell'articolo 1, il quale prevede che il documento attestante lo stato dell'unione civile debba contenere anche i dati anagrafici di eventuali figli minori. Tale disposizione merita una attenta valutazione se non altro in considerazione del rilievo che il testo esclude la possibilità, per le coppie dello stesso sesso, di ricorrere all'istituto dell'adozione.

Particolarmente critico è poi il giudizio sugli articoli da 8 a 13 del testo unificato. Al riguardo, evidenzia l'eccessiva ampiezza e genericità della previsione di cui all'articolo 8, comma 1, il quale finisce per attribuire tutela anche a legami affettivi e di solidarietà non certo riconducibile ai soli vincoli di coppia. Ritiene inoltre non condivisibile il riconoscimento di soli diritti senza la previsione di corrispettivi obblighi e doveri. Analoghe perplessità desta l'articolo 11 del testo relativo alla disciplina del diritto di abitazione e di successione nel contratto di locazione.

Pur con qualche rilievo critico riferito al comma 4, si esprime favorevolmente sull'articolo 14, il quale disciplina il contratto di convivenza.

Svolge, infine, considerazioni critiche sull'articolo 19 della proposta di testo unificato, ritenendo impropria l'estensione dell'ambito applicativo dell'istituto dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-ter del codice civile, anche ai conviventi.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) esprime, anche a nome del proprio gruppo, un giudizio fortemente critico sulla proposta di testo unificato nel suo complesso e, in particolare, con riguardo al titolo I. Nel rinviare ai rilievi di costituzionalità già svolti, osserva come il testo proposto dalla relatrice rechi di fatto un'estensione della normativa matrimoniale anche alle unioni fra persone dello stesso sesso.

Nel merito, si sofferma criticamente dapprima sull'articolo 6, il quale, consentendo limitatamente alle unioni civili fra persone dello stesso sesso lo scioglimento per atto unilaterale, sembra restituire vigenza all'obsoleto e odioso istituto del ripudio.

Dopo aver condiviso i rilievi testè formulati in relazione al comma 4 dell'articolo 1, svolge ulteriori considerazioni sull'articolo 3, comma 1, concernente il divieto di adozione e sul comma 5 dell'articolo 14 relativo al divieto di patti successori.

Conclude sottolineando come l'esigenza, pur apprezzabile, di disciplinare le nuove forme di convivenza presenti di fatto nella società civile, non possa giustificare uno stravolgimento totale dei principi codicistici del diritto di famiglia.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che la questione delle unioni omosessuali era presente già all'epoca del diritto romano e, pertanto, la regolamentazione delle stesse non si impone per l'inadeguatezza del nostro codice civile, che peraltro è simile a quello dei Paesi che hanno una tradizione giuridica romanistica, ma deriva dai vincoli derivanti dal

diritto europeo. Tuttavia, occorre ricordare che il nostro ordinamento di diritto civile si fonda sul principio di libertà e, come è noto, l'autonomia negoziale è l'espressione più alta di tale principio. Secondo l'insegnamento della migliore dottrina, la tipicità sociale spesso precede la tipicità giuridica e così, anche per il fenomeno delle unioni tra persone dello stesso sesso, occorre affrontare la questione della relativa regolamentazione. Passando quindi al merito della proposta di testo unificato, ravvisa innanzitutto l'intento di qualificare con una diversa denominazione un istituto che, di fatto, si sovrappone al matrimonio. Ciò si evince principalmente da alcune disposizioni di cui all'articolo 1 del testo in esame, in base al quale due persone dello stesso sesso possono dichiarare di costituire un'unione civile davanti ad un ufficiale di stato civile. Del pari, non condivide la previsione di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo testé richiamato che, con un ulteriore rinvio all'articolo 87 del codice civile, prevede le stesse forme di impedimento per la costituzione di un'unione civile, attualmente previste per contrarre il matrimonio (rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione tra le parti). Quindi si sofferma a lungo sull'istituto del divieto dei patti successori che, essendo già compiutamente disciplinato dall'articolo 458 del codice civile, sarebbe impropriamente novellato a seguito dell'approvazione del provvedimento in titolo che reca una disciplina lacunosa e logicamente contraddittoria in materia di diritto successorio.

Per altro verso, ribadisce che compito del legislatore è quello di riconoscere e garantire nuovi diritti nel rispetto dell'articolo 2 della Costituzione, e non già attribuire delle mere facoltà. Cita, al riguardo la riforma del diritto di famiglia del 1975 che, sotto diversi profili, è ancora pienamente effettiva e valida a regolare le vicende sociali in tutta la loro complessità.

Passando nuovamente all'esame del testo proposto dalla relatrice, l'oratore esprime forti criticità sulla portata normativa dell'articolo 2 che, novellando il codice civile, prevede il «cognome della famiglia» nell'ambito dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Anche in questo caso, si tratta di uno stravolgimento della riforma del 1975 che aveva consentito l'aggiunta del cognome della moglie a quello del marito. Ancora, esprime riserve in ordine alla previsione che lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso debba contenere i dati anagrafici di eventuali figli minori della stessa unione civile. Ritiene altresì di dubbia costituzionalità la norma che, delegando al Governo la regolamentazione dell'unione civile, prevede poi il criterio direttivo della modificazione dell'ordinamento dello stato civile per l'iscrizione, ovvero la conservazione degli atti relativi all'unione civile, insieme a quelli del matrimonio. In ultima analisi, osserva che le limitazioni previste dal nostro sistema di diritto di famiglia, alla tipologia di relazioni affettive ricomprese nell'istituto di cui all'articolo 29 della Costituzione, non può essere arbitrariamente travalicato dal legislatore.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), premettendo che la materia in esame è molto complessa, ritiene che il legislatore debba fornire senz'altro delle risposte alle istanze della società civile, regolamentando le unioni tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, osserva che il testo proposto dalla relatrice presenta rilevanti criticità dal punto di vista redazionale. Ad esempio, in caso di scioglimento dell'unione, non è precisato quale sia l'autorità competente a stabilire i diritti e gli obblighi in capo ai soggetti che hanno fatto parte dell'unione medesima. Inoltre, ritiene assai poco chiara la disciplina sul diritto di abitazione e di successione nel contratto di locazione, così come formulata nell'articolo 11 del provvedimento in esame; in particolare, essendo il contratto di locazione di natura personale, appare illogica la norma che prevede la generale successione nel contratto da parte dell'altro convivente, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale. Auspica, quindi, che alla luce di un adeguato approfondimento, la relatrice possa correggere il testo nelle parti che, ad una prima lettura, presentano non poche aporie.

Il vice ministro COSTA ritiene opportuno svolgere alcuni rilievi sul testo proposto dalla relatrice sul cui *iter*, peraltro, il Governo sta mantenendo una costante attenzione. In via generale, il limite di fondo del provvedimento consiste in una regolamentazione delle unioni civili volta principalmente all'iscrizione delle unioni nel registro nazionale. Si tratta di un istituto che, da un lato, è influenzato dal modello tedesco, dall'altro si sovrappone all'istituto del matrimonio. Tale sovrapposizione si evince dalla disciplina sul cognome dell'unione civile, sul regime giuridico, sui doveri di solidarietà e sullo scioglimento della stessa unione civile. Quindi chiede sia svolto un approfondimento sul rapporto tra l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e l'istituto del matrimonio. Auspica maggiori delucidazioni sull'oggetto della delega al Governo per la regolamentazione dell'istituto di unione civile. Tenendo presente che la più recente giurisprudenza si è pronunciata in favore della regolamentazione delle relazioni affettive omosessuali ed eterosessuali al di fuori del matrimonio, ritiene sia opportuno delineare confine tra i nuovi istituti che si vanno delineando e il vincolo matrimoniale.

Dopo aver ribadito la disponibilità del Governo ad un'adeguata regolamentazione della complessa materia in esame, chiede ulteriori precisazioni sulle finalità sottese all'approvazione del provvedimento: si tratta cioè di capire se l'intento è quello di creare un istituto effettivamente diverso dal matrimonio, ovvero una forma di accordo in parziale o totale sovrapposizione allo stesso.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda al Presidente se non sia il caso di affiancare alla relatrice, anche un relatore appartenente ai Gruppi che non sostengono il Governo, così da far fronte alla complessità della materia e al dibattito che si sta sviluppando in modo assai costruttivo.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) chiede al vice ministro Costa se i rilievi testè svolti rappresentino il proprio orientamento personale circa la proposta di testo unificato redatta dalla relatrice Cirinnà o se, invece, la posizione espressa sia riconducibile all'orientamento dell'intero Governo sul problema di definire giuridicamente le unioni civili tra persone dello stesso sesso, le cosiddette coppie di fatto.

Il vice ministro COSTA precisa di essersi limitato a fornire un contributo circa il metodo per proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Non a caso si è astenuto dall'indicare soluzioni di merito o a prefigurare la definizione dell'uno o dell'altro istituto; occorre prendere atto di quali siano i nodi maggiormente problematici nel redigere un testo di tale portata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL POSSIBILE INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN UNA PROSSIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA comunica che il Ministro della giustizia ha offerto la propria disponibilità ad intervenire in Commissione anche al fine di tornare sulle questioni sollevate in occasione delle comunicazioni sulle linee programmatiche del proprio Dicastero e sugli indirizzi della preannunciata riforma della giustizia, alternativamente nella giornate del 31 luglio o del 5 agosto prossimi.

Su proposta dei senatori del Gruppo del Movimento 5 Stelle, la Commissione conviene di audire il Ministro nella giornata di giovedì 31 luglio, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,50.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 23 luglio 2014

Sottocommissione per i pareri

18^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1452) *LATORRE ed altri. – Disposizioni in materia di diritto d'asilo e di diritti dei migranti: parere favorevole con osservazioni;*

alla 10^a Commissione:

(1110) *Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*

(1410) *BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space: rimessione alla sede plenaria.*

Plenaria

81^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARTON (*M5S*) lamenta la mancata calendarizzazione del disegno di legge n. 1371, recante l'abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di finanza, rammentando che l'iscrizione all'ordine del giorno era stata condivisa nel più recente Ufficio di Presidenza.

Sollecita, inoltre, la calendarizzazione del disegno di legge n. 1160, recante delega al Governo per la revisione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Il presidente LATORRE osserva che i due provvedimenti in questione investono delle tematiche particolarmente complesse e delicate, che meritano ulteriori approfondimenti. In ogni caso, la questione potrà essere affrontata in un apposito Ufficio di Presidenza, che si terrà la prossima settimana.

Il senatore BATTISTA (*Misto-ILC*) pone l'accento sull'importanza di approfondire le questioni connesse alla partecipazione all'Alleanza atlantica, rammentando la propria esperienza in qualità di membro della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione n. 3-01077, a firma del senatore Marton ed altri e vertente sulle modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio al personale di volo nelle Forze armate, osservando che, sul sito www.forzearmate.org, a firma del Signor Antonio De Muro e richiamata nell'atto di sindacato ispettivo, si rappresenta, in primo luogo, che gli appartenenti agli equipaggi fissi di volo (di seguito EFV) della Marina militare percepiscono il medesimo trattamento economico spettante a quelli delle altre Forze armate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 78 del 1983.

Per la corresponsione di tale indennità mensile la Marina militare, come le altre Forze armate, ha quindi stabilito i requisiti per l'inclusione negli EFV, uno dei quali è l'aver effettuato un'attività minima di volo. Rientra, infatti, nelle facoltà di ciascuna Forza armata organizzare i propri servizi istituzionali, determinare il profilo d'impiego del personale e stabilirne i requisiti di operatività ed addestramento ritenuti adeguati allo svolgimento di determinate funzioni specialistiche.

Ciò avviene in aderenza a quanto prescritto dall'articolo 33 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del

2010), in base al quale i Capi di Stato maggiore di Forza armata sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate e determinano i profili d'impiego del personale militare. Pertanto la Marina, tenuto conto delle peculiari esigenze operative e addestrative, emana annualmente un'apposita direttiva che stabilisce i criteri per l'inclusione del personale nei suddetti EFV, con particolare riferimento all'addestramento e alla sicurezza del personale. La mancanza di adeguato addestramento al volo o dell'abilitazione all'ammarraggio forzato o, ancora, dei requisiti per la sopravvivenza in mare, potrebbe costituire, infatti, un potenziale pericolo per i mezzi e per gli uomini.

Il rappresentante del Governo rileva quindi che in tale contesto la legge n. 953 del 1953, menzionata all'interno dell'articolo in questione è stata abrogata dal citato codice dell'ordinamento militare (articolo 2268, comma 1, n. 385), mentre il richiamato regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 nella parte tuttora vigente (articoli 3, 7, 9 e 11 ai sensi dell'articolo 2270, comma 1, n. 4, del codice dell'ordinamento militare) non trova più effettiva applicazione per l'attribuzione dell'indennità di volo agli Equipaggi Fissi di Volo, ma solo per i servizi di volo diversi dai citati EFV.

Per quanto riguarda, invece, il posticipo di un mese del trattamento accessorio per gli EFV della Marina, osserva che la medesima Forza armata mette in pagamento le previste indennità il mese successivo a quello in cui è stato effettivamente svolto il servizio in ragione della peculiare organizzazione e degli specifici requisiti operativi e addestrativi stabiliti. Tale modalità, peraltro, consente di corrispondere il corretto trattamento economico anche nel caso di modificazioni intervenute mese durante, che nel caso della Marina possono verificarsi con una certa frequenza, come ad esempio nei casi di scadenza dell'idoneità medica al volo o dell'abilitazione all'ammarraggio forzato.

Con riferimento, poi, agli specialisti di aeromobili monoposto citati nell'atto di sindacato ispettivo, evidenzia innanzitutto che il raffronto con gli EFV non appare appropriato, rilevando altresì che gli specialisti di aeromobili monoposto (essendo anche brevettati come specialisti di elicottero), svolgono a bordo di elicotteri l'attività minima prevista dalla normativa interna di Forza armata, quando inseriti negli EFV. Non vi è inoltre alcuna confusione fra l'indennità di aeronavigazione e l'indennità di volo, poiché si tratta di due fattispecie talmente diverse, tanto nei presupposti giuridici quanto negli effetti retributivi, da non potere essere tra loro confuse.

Conclude assicurando che, nel più ampio quadro di armonizzazione delle procedure di pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, perseguita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, verranno esperiti gli approfondimenti necessari a verificare la possibilità di uniformare le procedure per la corresponsione dei trattamenti economici in questione.

Replica il senatore MARTON (M5S), rimarcando positivamente il fatto che l'indennità corrisposta sia della stessa entità per tutte le Forze armate ma auspicando, allo stesso tempo, che venga resa uniforme anche la disciplina relativa alle modalità di corresponsione della stessa.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento alla replica del senatore Marton sull'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno, il sottosegretario ROSSI precisa che l'Amministrazione della difesa è costantemente impegnata a venire incontro alle esigenze del personale, e che detto criterio sarà alla base anche degli approfondimenti sulla problematica sottesa all'odierna interrogazione.

Il presidente LATORRE ipotizza quindi la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro onde approfondire le tematiche connesse al redazione di un nuovo Libro bianco della Difesa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria

82^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, l'ambasciatore Gabriele Checchia, capo della rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico a Bruxelles.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto

audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo della Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico a Bruxelles, ambasciatore Gabriele Checchia, in relazione all'affare assegnato sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane, in vista del prossimo vertice della NATO, che avrà luogo nel mese di settembre 2014 (n. 337)

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto all'ambasciatore Checchia, sottolineando la particolare importanza rivestita dal prossimo vertice dell'Alleanza atlantica, previsto per il 4 ed il 5 settembre prossimi.

Ciò a seguito della particolare fluidità del quadro geopolitico –nel quale emergono una serie di scenari particolarmente delicati come quello afgano (connotato dall'approssimarsi della fine della missione ISAF), quello ucraino e quello mediterraneo (con particolare riferimento alla crisi libica ed al riacutizzarsi del conflitto israelo-palestinese)- all'interno del quale il Paese è chiamato a ridefinire il proprio sistema di difesa.

Conclude auspicando che l'esame dell'affare assegnato alla Commissione possa concludersi con il voto di un atto di indirizzo ampiamente condiviso.

Prende quindi la parola l'ambasciatore CHECCHIA, rilevando innanzitutto che il vertice di settembre si svolgerà in un periodo di cruciali trasformazioni per la NATO, chiamata ad assumere un ruolo non solo di sicurezza ma anche politico (in qualità di fattore di stabilizzazione su scala globale), e ad interagire, conseguentemente, con altri importanti organismi quali le Nazioni Unite, l'Unione europea e l'OSCE. Da considerare, inoltre, gli aspetti legati alla crisi finanziaria: se da un lato, infatti, emergono necessità di contenimento dei costi, dall'altro gli Stati Uniti hanno recentemente espresso ripetuti solleciti agli alleati per un aumento delle spese per la Difesa. Infine, pesano anche le delicate problematiche connesse alla cosiddetta *cyber defence* ed alla sicurezza marittima.

Passa quindi all'esame nel dettaglio delle problematiche, iniziando dalla delicata situazione in Ucraina, aggravata dall'illegale annessione alla Russia della Crimea. Al riguardo, precisa che l'Alleanza atlantica ha varato delle misure di assicurazione (incentrate sul monitoraggio), che coinvolgono i paesi alleati più vulnerabili ai riflessi della crisi ed alla quale l'Italia contribuisce con un rifornitore per gli aerei AWACS operanti negli spazi aerei della Polonia e della Romania. Altri paesi dell'Alleanza vorrebbero l'implementazione di misure più marcate con l'istituzione di nuove basi permanenti nell'Europa settentrionale ed orientale,

ma l'Italia non è orientata ad appoggiare siffatte iniziative in ossequio ad una linea politica improntata a maggiore cautela.

Una tematica connessa a quella appena introdotta è quella dei rapporti della NATO con la Federazione Russa, con la quale esiste un partenariato strategico risalente al 1997 tuttavia compromesso dagli eventi verificatisi in Georgia nel 2008 e, nel presente anno, in Ucraina. Al riguardo, la decisione maturata in seno all'Alleanza è stata quella di sospendere la cooperazione pratica all'interno del Consiglio NATO-Russia lasciando però aperti i canali di dialogo politico. Ancorché non in agenda, i rapporti con la Russia saranno, molto probabilmente, un elemento di fondo qualificante del vertice.

L'Italia considera peraltro cruciale, in particolare con riferimento agli scenari di instabilità presenti in medio oriente e nell'area nordafricana, l'attenzione al dialogo e lo sviluppo dei partenariati. L'area mediterranea rappresenta infatti una sfida alla quale l'Alleanza deve rispondere al fine di costituire un efficace fattore di stabilizzazione. Sotto questo aspetto, un altro elemento chiave è rappresentato dagli sforzi volti alla costruzione di un efficace apparato di difesa e sicurezza nei paesi coinvolti in delicati processi di transizione, basato anche su precisi valori culturali (come la prevalenza del potere civile su quello militare).

Per quanto attiene alle spese per la Difesa, rileva che la posizione italiana è volta a far sì che dal vertice emerga una migliore definizione degli oneri ripartiti tra le due sponde dell'Atlantico, attraverso la messa in comune, con altri paesi europei, degli assetti disponibili. Tale soluzione, peraltro, appare più efficace di quella proposta dagli Stati Uniti, incentrata sull'incremento costante delle spese per la difesa nei singoli paesi e poco compatibile con le esigenze di razionalizzazione dei bilanci pubblici.

In relazione allo scenario afgano, si sofferma quindi sul delicato passaggio dalla missione ISAF ad una missione di assistenza e formazione delle Forze armate e di sicurezza locali. Il passaggio cruciale è rappresentato dalle elezioni locali: gli attriti tra i due candidati, infatti, potrebbero dar luogo a ritardi nella successione al presidente Karzai, rinviando di conseguenza la firma degli accordi necessari a formare la base giuridica della nuova missione.

L'oratore procede quindi a valutare i possibili esiti del vertice di settembre. In particolare, è probabile l'adozione di un piano di risposta rapida dell'Alleanza, da inquadrare in chiave difensiva e nel rigoroso rispetto dell'articolo 5 del trattato NATO. La crisi ucraina richiede infatti, come detto in precedenza, richiede delle misure per rassicurare i paesi alleati che si sentono maggiormente esposti. Sotto questo aspetto, la posizione italiana sarà per l'elaborazione di una capacità di risposta in chiave multidirezionale e non centrata –come voluto da alcuni paesi- sull'Europa dell'est. Lo spirito delle discussioni in corso, a livello di comitato, è comunque più che positivo.

Un altro aspetto concerne il superamento di alcune lacune capacitive dell'Alleanza. Le linee direttrici, al riguardo, punteranno su addestramenti ed esercitazioni interoperabili, sul consolidamento della struttura di co-

mando integrata, sul rafforzamento delle capacità di *intelligence* (anche in relazione all'utilizzo dei droni), al fine di individuare preventivamente le minacce, sulla difesa contro le minacce balistiche, nonché sul miglioramento delle infrastrutture mediche, delle misure di guerra elettronica, del rifornimento in volo e della guerra di precisione. Da tenere presente, inoltre, l'opportunità di reperire risorse al di fuori dell'apporto statunitense, che impone agli alleati europei una migliore ottimizzazione delle risorse disponibili: rilevano, in particolare, gli sforzi tedeschi ed italiani per la realizzazione di progetti multinazionali.

Per quanto concerne le spese per la difesa, la posizione italiana sarà incentrata sulla necessità di valutare anche i risultati delle spese, nonché la percentuale di queste messa effettivamente a disposizione dell'Alleanza.

In relazione, poi, alla sicurezza marittima, le linee da perseguire consistiranno nel rinvigorismento delle forze navali permanenti dell'Alleanza, nella riconfigurazione dell'operazione *Active Endeavour* al fine di ampliarne lo spettro di azione e nella proroga, fino al 2016, dell'operazione navale anti-pirateria *Ocean Shield*. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, merita peraltro attenzione lo sforzo di sensibilizzazione profuso dall'Italia relativamente alla delicata vicenda dei fucilieri di Marina detenuti in India, che ha dato luogo a manifestazioni di piena solidarietà da parte della NATO.

Con riferimento alla difesa cibernetica, l'oratore osserva che si sta sviluppando, in seno all'Alleanza, una politica di rafforzamento. L'Italia, in particolare, ha posto l'accento sia sulla necessità della massima solidarietà tra i paesi alleati, sia sull'opportunità di approfondire la cooperazione con altri organismi a cominciare dall'Unione europea.

Dopo aver ribadito l'importanza strategica dei partenariati e la necessità di sviluppare un'efficace piattaforma di interoperabilità per non disperdere le positive esperienze maturate con le controparti, ed aver ribadito anche che in ordine alla situazione in Ucraina la NATO non ha fornito delle rassicurazioni a quel Paese (che esulerebbero, peraltro, dal trattato stesso, essendo l'Ucraina un paese *partner* e non un paese membro), e non figura come primo attore nella risposta alla crisi, l'oratore passa ad approfondire le problematiche relative alle future adesioni all'Alleanza, che vedono in prima linea paesi come la Macedonia, la Bosnia, il Montenegro e la Georgia.

In particolare, laddove i primi due Paesi debbono compiere ancora dei passi avanti, il Montenegro e la Georgia sarebbero in una fase più avanzata. Anche in questo caso, tuttavia, sono necessari ancora dei progressi prima dell'invito ad aderire all'Alleanza: il Montenegro, infatti, dovrà colmare alcune lacune relativamente ai profili di *intelligence*, laddove la Georgia dovrà accentuare l'interoperabilità sulla base della positiva esperienza scaturita dal contributo alla missione ISAF.

Ulteriori esiti particolarmente importanti saranno poi rappresentati dalla dichiarazione transatlantica (volta a rilanciare il legame tra i paesi alleati ed in relazione alla quale la politica italiana sarà volta alla valorizzazione dei principi contenuti nell'articolo 2 del trattato di Washington,

relativo allo sviluppo di relazioni internazionali pacifiche ed amichevoli ed alla promozione della stabilità e del benessere), ed all'implementazione della risoluzione n. 1325 delle Nazioni Unite sulla partecipazione delle donne alle fasi dei processi di pace.

Conclude precisando che al termine del vertice saranno quindi adottati un comunicato finale di sintesi, la citata dichiarazione transatlantica, una dichiarazione relativa all'Afghanistan ed una relativa all'Ucraina. La Gran Bretagna, inoltre, ha auspicato la sottoscrizione di una dichiarazione relativa al riconoscimento dei sacrifici in nome della pace degli uomini e delle donne delle Forze armate alleate.

Il PRESIDENTE osserva che la complessità dei temi trattati conferma la necessità di un contributo del Parlamento a supporto della partecipazione italiana al vertice. Preannuncia, quindi, la presentazione di uno schema di risoluzione.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) pone l'accento sulla necessità di garantire un'adeguata protezione ai contingenti che proseguiranno il loro impegno in Afghanistan anche dopo il termine della missione ISAF.

Lamenta quindi l'insufficienza del supporto fornito dall'Alleanza atlantica all'Italia in relazione alla delicata vicenda dei fucilieri di Marina detenuti in India.

L'ambasciatore CHECCHIA precisa che, una volta definita la nuova missione in Afghanistan, verranno altresì definite tanto le regole di ingaggio quanto le modalità di protezione del personale impiegato. In ogni caso, il Parlamento stesso dovrà dare l'avallo alla partecipazione nazionale alle predette operazioni.

Il passaggio cruciale, in ogni caso, è rappresentato dall'approvazione dei documenti che costituiranno il fondamento giuridico della missione.

Il presidente LATORRE ricorda, al riguardo, la particolare problematicità della situazione interna dell'Afghanistan, determinata dall'esito controverso delle recenti elezioni presidenziali.

L'ambasciatore CHECCHIA prosegue quindi nella sua replica rimarcando il costante sforzo italiano per l'internazionalizzazione della vicenda dei due fucilieri detenuti in India, culminata in precise prese di posizione dell'Alleanza a sostegno del Paese.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) si pone problematicamente sull'estensione delle operazioni della NATO nell'est europeo, anche in ragione della vicinanza della Russia.

L'ambasciatore CHECCHIA precisa che la posizione italiana è comunque contraria alla creazione di nuove strutture militari nei paesi alleati dell'Europa dell'est.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*), nell'osservare che la posizione dell'Unione europea rispetto alla crisi ucraina non appare comunque connotata da particolare equilibrio, domanda delucidazioni sulle problematiche connesse alle spese per la Difesa, sul possibile ingresso dello Stato di Israele nell'Alleanza, sulle criticità del settore dell'*intelligence* in relazione alla crisi libica e sulla crisi in Iraq.

Il senatore MARTON (*M5S*) domanda perché la situazione in Afghanistan debba considerarsi preoccupante, considerato che entrambi i candidati alla presidenza di quel Paese avrebbero dichiarato la propria disponibilità alla sottoscrizione degli accordi con l'Alleanza atlantica.

Domanda inoltre delucidazioni in relazione alla posizione italiana sulla difesa cibernetica, sulle problematiche relative alle spese per la difesa e sul piano di risposta rapida alle crisi.

Conclude domandando perché l'annessione della Crimea alla Federazione Russa sia da considerarsi illegale.

Il senatore VATTUONE (*PD*), nel rilevare la necessità di ottimizzare le spese per la difesa attraverso un'efficace e giusta condivisione degli oneri economici, domanda in quale misura gli equilibri nell'Alleanza si definiscono in relazione alle capacità di spesa di alcuni paesi ed in quale misura, per contro, in relazione alle minacce percepite dagli alleati.

Il senatore BATTISTA (*Misto-ILC*) pone innanzitutto l'accento sulle problematiche relative alle spese per la Difesa. In particolare, considerato che il processo di riduzione sembra interessare anche gli Stati Uniti, domanda se sia in corso una rimodulazione della presenza americana in Europa ed in Italia.

Nel sottolineare l'opportunità di rafforzare la presenza italiana in missioni specifiche, evitando la dispersione conseguente ad una partecipazione in tutti gli scenari, pone l'accento sul ruolo svolto dall'Assemblea parlamentare della NATO, che ha prodotto numerose risoluzioni sia in relazione alla crisi ucraina che sull'Afghanistan.

Conclude sottolineando l'opportunità di rafforzare la *partnership* tra l'Alleanza e lo Stato d'Israele, al fine di contribuire alla soluzione della delicata crisi mediorientale.

Il senatore MASTRANGELI (*Misto*) rimarca l'opportunità di approfondire, nel corso del vertice di settembre, l'opportunità di favorire il più possibile convergenze politiche a livello mondiale, al fine di un'efficace prevenzione e soluzione delle crisi.

Replica l'ambasciatore CHECCHIA, osservando innanzitutto che l'adesione dello Stato d'Israele alla NATO, pur ipotizzata in passato, non è argomento d'attualità. Quel Paese è però un importante *partner* dell'Alleanza atlantica e partecipa, assieme agli altri *partner* del mediterraneo, ad ogni dialogo, contribuendo con le proprie proposte e riflessioni (parti-

colare rilevanza assume, sul punto, il recente contributo fornito proprio sulla crisi irachena, in un contesto che ha visto coinvolto anche un Paese arabo: la Giordania).

Rileva quindi che il vertice di settembre sarà un incontro politico di alto livello con la partecipazione anche dei mezzi di informazione (compresa la stampa russa). Sarà tuttavia difficile raccogliere in quella sede la pur auspicabile convergenza mondiale su determinate problematiche.

Pone successivamente l'accento sull'importante ruolo svolto dalla diplomazia parlamentare ed in particolare dalla delegazione parlamentare italiana, che ha costituito un fondamentale canale di dialogo tra il Parlamento italiano e le Assemblee degli altri paesi membri. Peraltro, la bozza di dichiarazione transatlantica terrà conto anche dei contributi parlamentari, oltre a quelli di particolari centri di studio, a testimonianza della piena apertura della NATO nei confronti della società civile.

Con riferimento alla crisi libica, precisa quindi che proprio le problematiche rilevate in quell'occasione hanno imposto la necessità di elaborare nuove strategie di *intelligence* e di sviluppare nuove tecnologie, anche attraverso la collaborazione con l'Unione europea, mentre, in relazione allo scenario afgano, precisa che lo stallo elettorale potrebbe causare la mancanza di un interlocutore giuridicamente legittimato a sottoscrivere gli accordi.

Nel ribadire che la posizione italiana sulla crisi ucraina è improntata ad estremo equilibrio ed alla prosecuzione delle trattative diplomatiche con la Russia (la quale tuttavia dovrà dimostrarsi un interlocutore credibile ed in grado di rispettare gli accordi presi), precisa che l'annessione della Crimea alla Federazione Russa è da considerarsi illegale sia in quanto come tale percepita da tutti i paesi dell'Alleanza, sia in quanto violerebbe uno specifico *memorandum* sottoscritto dalla stessa Federazione Russa nel 1998.

Relativamente alle problematiche connesse con le capacità di spesa, osserva innanzitutto che l'ampiezza del contributo economico è certamente utile ai fini di un più efficace sostegno delle proprie politiche all'interno dell'Alleanza. Tuttavia, essendo il mutuo sostegno un aspetto qualificante ed inderogabile del trattato, l'azione della NATO non potrà che orientarsi laddove saranno percepite le maggiori minacce.

Conclude ponendo l'accento sullo sforzo italiano per una significativa riduzione della minaccia nucleare a livello mondiale.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare nuovamente l'ambasciatore Cechia per la sua disponibilità, dichiara infine conclusa la procedura informativa in titolo, comunicando, altresì, che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 23 luglio 2014

Plenaria

253^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si procederà con l'esame degli emendamenti a partire dall'articolo 11.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa l'individuazione degli emendamenti produttivi di maggiori oneri, ossia l'11.2, 11.3, 11.10, 11.11, 11.15, 11.38 e 11.43.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si sofferma sull'emendamento 11.38, precisandone la portata finanziaria.

Il PRESIDENTE ritiene che sul suddetto emendamento possa esprimersi un parere di nulla osta, a condizione che venga inserita una clausola di invarianza finanziaria e si specifichi che i componenti del comitato paritetico non hanno diritto ad emolumenti e rimborsi spese.

Il vice ministro MORANDO chiede, poi, l'accantonamento dell'emendamento 11.4, onde verificare la congruità della copertura a valere sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Esprime, quindi, un avviso negativo sugli analoghi emendamenti 11.16 e 11.45, prospettando l'approvazione di un parere di contrarietà semplice, dal momento che essi modificano la disciplina sulle gestioni contabili.

Sull'emendamento 11.17 e sulle proposte ad esso analoghe si esprime, invece, in senso non ostativo.

Per quanto attiene, poi, alle proposte 11.25, 11.26 e 11.27, osserva che queste determinano un posticipo infrannuale dei termini di accertamento di sanzioni.

Il PRESIDENTE suggerisce l'approvazione di un parere di semplice contrarietà sulle citate proposte 11.25, 11.26 e 11.27, mentre propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 11.44, 11.51 e 11.0.1 per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti sui profili di onerosità dell'emendamento 11.51.

Il vice ministro MORANDO, nel segnalare i rischi di effetto emulativo connesso alla proposta 11.51, si riserva, comunque, di produrre la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, l'accantonamento della proposta 11.51.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.6. In relazione, invece, alle proposte 12.0.5 e 12.0.6, ritiene necessario inserirvi un'apposita clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 13, ritiene necessaria la relazione tecnica sulle proposte 13.64 e su quelle analoghe a quest'ultima.

In merito, poi, all'emendamento 13.121 e a quelli ad esso analoghi, formula un avviso di nulla osta.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) interviene incidentalmente, per concordare con l'assenza di effetti onerosi dell'emendamento 13.121.

Il vice ministro MORANDO esprime, poi, parere contrario sulle proposte 13.0.4, 13.129, 13.130 e 13.131. Per quanto riguarda, altresì, gli emendamenti riguardanti la tariffa sui rifiuti, osserva come essi appaiono onerosi, in quanto modificano la normativa vigente, secondo cui il gettito TARI deve garantire la copertura del servizio erogato.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione del rappresentante del Governo e, in merito specificatamente all'emendamento 13.0.4, fa presente come il parere contrario derivi dall'assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO concorda, poi, con la valutazione del relatore circa la segnalazione degli emendamenti all'articolo 14 per i quali si rende necessaria la relazione tecnica ovvero che risultano produttivi di maggiori oneri.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) chiede chiarimenti sui profili di onerosità della proposta 14.0.7.

Il vice ministro MORANDO evidenzia il carattere oneroso dei commi 2 e 3 dell'emendamento 14.0.7.

Il senatore SANTINI (*PD*) domanda chiarimenti sulla proposta 14.72.

Il PRESIDENTE osserva come su tale emendamento sarebbe comunque necessario acquisire la relazione tecnica.

Per quanto attiene, poi, alle proposte 14.14 e 14.15, concorda con il relatore sull'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.

Evidenzia poi l'assenza di onerosità degli emendamenti 14.35, 14.39 e 14.69.

Passando agli emendamenti relativi all'articolo 15, il vice ministro MORANDO osserva che, secondo l'Agenzia dell'entrate, le proposte 15.37 e 15.38 non determinano effetti onerosi.

Il PRESIDENTE ritiene, tuttavia, opportuno esprimere su tali emendamenti un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Passando agli emendamenti relativi all'articolo 16, il vice ministro MORANDO concorda con la valutazione di onerosità delle proposte 16.14, 16.15 e 16.16. Formula, poi, un'analoga valutazione sugli emendamenti all'articolo 17 segnalati dal relatore come produttivi di maggiori oneri, fatta eccezione per l'emendamento 17.0.6, per il quale si riserva di produrre una relazione tecnica volta anche ad inserire una precisazione sulla finalizzazione delle risorse.

Il PRESIDENTE accantona, quindi, l'emendamento 17.0.6.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede chiarimenti sui profili di onerosità degli emendamenti 17.7 e 17.0.18.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento 17.0.18 dovrebbe comunque essere assistito da una relazione tecnica, mentre l'emendamento 17.7 determina, in ogni caso, un decremento del gettito IVA.

Il vice ministro MORANDO concorda, altresì, con la valutazione del relatore sulla necessità di acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 17.0.3 e 17.0.4. Si esprime, quindi, in senso contrario sugli emendamenti 17.3, 17.4, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9 e 17.0.16.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) interviene incidentalmente, per segnalare l'assenza di oneri dell'emendamento 17.9.

Il senatore SANTINI (*PD*) propone di condizionare la valutazione di nulla osta sugli emendamenti 17.3 e 17.4 all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.

Il PRESIDENTE concorda con la proposta testé avanzata.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LAI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 17, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.2, 11.3, 11.10, 11.11, 11.15, 11.43, 11.44, 11.0.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.6, 13.64, 13.102, 13.103, 13.104, 13.105, 13.106, 13.129, 13.130, 13.131, 13.0.4, 14.13, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.29, 14.42, 14.43, 14.70, 14.72, 14.74, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 14.0.16, 14.0.17, 14.0.18, 14.0.19, 14.0.20, 14.0.21, 14.10, 14.11, 14.12, 14.31, 14.67, 14.73, 14.75, 14.76, 14.0.22, 15.37, 15.38, 16.14, 16.15, 16.16, 17.7, 17.0.1, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12, 17.0.13, 17.0.14, 17.0.15, 17.0.18, 17.0.33, 17.0.34, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9 e 17.0.16. Sull'emendamento 11.38, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, dei seguenti periodi: «Ai componenti del Comitato paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». Sulle proposte 12.0.5 e 12.0.6, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento dei seguenti periodi: «Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». Sugli emendamenti 14.14, 14.15, 17.3 e 17.4 il pa-

rere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 11.16, 11.25, 11.26, 11.27 e 11.45. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 17, fatta eccezione per le proposte 11.4, 11.51 e 17.0.6, il cui esame resta sospeso. L'esame resta, inoltre, sospeso sulle proposte 9.82, 9.0.1 e 9.0.3, sugli emendamenti riformulati e su quelli ulteriormente pervenuti, nonché su tutte le restanti proposte a partire dall'articolo 18.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

254^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento

dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale ed in parte contrario condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il vice ministro MORANDO concorda con la valutazione del relatore circa la segnalazione degli emendamenti produttivi di maggiori oneri e di quelli per i quali si rende necessario acquisire la relazione tecnica.

Il senatore SANTINI (PD) chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento 14.12.

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti, confermando la valutazione di onerosità di tale emendamento.

Sugli emendamenti 18.0.8 e 18.0.9, il relatore LAI (PD) chiede delucidazioni sugli aspetti di criticità.

Il PRESIDENTE fa presente come, su tali proposte, occorrerebbe acquisire comunque una relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO esprime, poi, un avviso di nulla osta sulle proposte 18.0.3 e 18.0.4.

Passando, successivamente poi all'esame degli emendamenti all'articolo 19, fa presente come le proposte 19.3, 19.4, 19.5 e 19.6 comportino riduzioni di gettito di trascurabile entità. Concorda, altresì, con il carattere oneroso delle altre proposte segnalate dal relatore come produttive di maggiori oneri,

Il PRESIDENTE prospetta un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 19.3, 19.4, 19.5 e 19.6, mentre reputa opportuno esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli altri emendamenti segnalati come onerosi. Altresì, sottolinea il carattere di onerosità della proposta 19.0.4, dal momento che, sulla base di un approfondimento istruttorio, il fondo per gli investimenti strutturali di politica economica (FISPE) risulta privo, per il 2014, delle risorse disponibili.

Il vice ministro MORANDO si sofferma, quindi, sugli emendamenti 19.1 e 19.2, osservando che la relativa copertura risulta ultronea.

Il PRESIDENTE prospetta, sui suddetti emendamenti, l'approvazione di un parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della copertura finanziaria.

Il vice ministro MORANDO concorda, poi, con la valutazione del relatore sull'individuazione degli emendamenti che necessitano di relazione tecnica.

In merito, quindi, alle analoghe proposte 19.0.13, 19.0.14, 31.0.12 e 31.0.13, riguardanti la disciplina del codice identificativo di gare nelle procedure di appalto, esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente ai commi recanti maggiori oneri.

Dopo aver espresso una valutazione non ostativa sull'emendamento 19.0.16, subordina la valutazione di nulla osta sulla proposta 19.0.17 all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.

In merito, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 20, esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore e, in merito all'emendamento 20.0.5, sottolinea come tale proposta, intervenendo sulla costituzione delle società a responsabilità limitata, senza però modificare espressamente il codice civile, rischia di ingenerare stratificazioni normative, con conseguenti difficoltà di applicazione della disciplina.

Il PRESIDENTE reputa opportuno esprimere sull'emendamento 20.0.5 una valutazione di nulla osta, rimarcando, tuttavia, i possibili rischi di stratificazione normativa e di criticità applicative segnalate dal rappresentante del Governo.

Il senatore SANTINI (*PD*) e la senatrice LEZZI (*M5S*) chiedono chiarimenti, rispettivamente, sulle proposte emendative 20.4 e 20.24.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento 20.4 richiederebbe, in ogni caso, l'acquisizione della relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO rileva che, anche per l'emendamento 20.24, sarebbe necessario acquisire la relazione tecnica, stante il fatto che esso amplia le agevolazioni fiscali previste per le imprese familiari.

Passando, poi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21, ritiene imprescindibile la relazione tecnica sulla proposta 21.0.1 e rileva il carattere di onerosità delle proposte 21.0.2 e 21.4.

Il PRESIDENTE prospetta, poi, un parere di semplice contrarietà sugli identici emendamenti 21.5, 21.6 e 21.7.

Passando all'esame delle proposte relative all'articolo 22, il rappresentante del GOVERNO concorda, poi, con l'individuazione delle proposte produttive di maggiori oneri e di quelle per cui si rende necessaria la relazione tecnica, specificando, in relazione a queste ultime, che spesso il

tenore degli emendamenti comunque è tale da comportare maggiori oneri, prescindendo dalla relazione tecnica.

In merito, poi, all'emendamento 22.18, ritiene che sarebbe opportuno acquisire la relazione tecnica, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 22.27, oltre che sulle proposte ad esso analoghe.

Il PRESIDENTE, nel rilevare che gli emendamenti 22.18, 22.27 e quelli analoghi a quest'ultimo non comportano oneri finanziari diretti, prospetta l'approvazione di un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO formula, quindi, un avviso contrario sull'emendamento 22.41-*bis* e su tutti quelli ad esso analoghi.

Il PRESIDENTE, nel concordare con tale valutazione, propone l'approvazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO esprime, successivamente, un avviso non ostativo sull'emendamento 22.71, mentre ritiene necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 22.73, 22.74 e 22.75, che estendono l'operatività del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il PRESIDENTE si sofferma, quindi, sull'emendamento 22.0.1, riguardante la composizione del consiglio di gestione del predetto fondo di garanzia, giudicando opportuna l'espressione di un parere di contrarietà semplice.

Il vice ministro MORANDO esprime, successivamente, un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 22.0.11, 22.0.12, 22.0.27 (limitatamente al comma 2), 22.0.33 e 22.0.37.

Con riferimento, invece, agli emendamenti 22.0.17 e 22.0.20, sottolinea che essi comporterebbero un decremento irrilevante di gettito tributario.

Il PRESIDENTE propone l'approvazione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte segnalate dal vice ministro come onerose, mentre prospetta un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 22.0.17 e 22.0.20.

Il vice ministro MORANDO si sofferma, quindi, sull'emendamento 22.0.29, che consente l'esclusione di alcune amministrazioni pubbliche dall'ambito operativo della gestione CONSIP per l'acquisto di beni e servizi.

Il PRESIDENTE propone di esprimere su tale proposta un parere di semplice contrarietà, poiché essa è tale da non comportare comunque effetti onerosi di tutti.

Il vice ministro MORANDO si esprime, poi, in senso non ostativo sull'emendamento 23.7, mentre ritiene suscettibili di maggiori oneri gli emendamenti 23.8 e 23.9; in merito, invece, agli emendamenti 23.10 e 23.11, reputa necessario acquisire la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione del Governo, prospettando, comunque, un parere di contrarietà semplice sull'emendamento 23.7.

Alla luce del dibattito svoltosi, e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, il relatore LAI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli riferiti agli articoli da 18 a 23, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.11, 18.12, 18.18, 18.19, 18.20, 18.29, 18.30, 18.31, 18.48, 18.49, 18.56, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.8, 18.0.9, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.50, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54, 18.55, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.63, 18.64, 18.65, 18.66, 18.67, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.7, 19.8, 19.9, 19.11, 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.5, 19.0.11, 19.0.12, 19.10, 19.0.4, 19.0.6, 19.0.7, 19.0.8, 19.0.9, 19.0.10, 19.0.15, 19.0.13 (limitatamente al comma 2), 19.0.14 (limitatamente al comma 1), 31.0.12 (limitatamente al comma 2), 31.0.13 (limitatamente al comma 2), 20.3, 20.4, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.0.1, 20.40, 20.41, 20.42, 20.0.4, 20.12, 20.24, 21.4, 21.0.1, 21.0.2, 22.4, 22.5, 22.13, 22.14, 22.15, 22.38, 22.39, 22.41, 22.51, 22.52, 22.53, 22.79, 22.0.15, 22.0.16, 22.0.18, 22.0.19, 22.0.28, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 22.12, 22.16, 22.69, 22.70, 22.76, 22.80, 22.81, 22.0.8, 22.0.9, 22.0.10, 22.0.14, 22.0.21, 22.0.24, 22.0.26, 22.0.36, 22.41-bis, 22.42, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.47, 22.48, 22.49, 22.54, 22.55, 22.57, 22.58, 22.59, 22.60, 22.73, 22.74, 22.75, 22.0.11, 22.0.12, 22.0.13, 22.0.27 (limitatamente al comma 2), 22.0.33, 22.0.34, 22.0.35, 22.0.37, 23.8, 23.9, 23.10 e 23.11

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 21.5, 21.6, 21.7, 22.18, 22.27, 22.28, 22.29, 22.0.1, 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5, 22.0.6, 22.0.7, 22.0.17, 22.0.20, 22.0.29 e 23.7.

Sulle proposte 19.1 e 19.2 il parere è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole da: «conseguentemente» fino alla fine;

Sull'emendamento 19.0.17 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 18 a 23.

Resta sospeso l'esame degli emendamenti 9.82, 9.0.1, 9.0.3, 11.4, 11.51, 17.0.6, nonché su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli dal 24 alla fine (fatta eccezione per le proposte 31.0.12 e 31.0.13 esaminate nel presente parere), sugli emendamenti ulteriormente pervenuti, su quelli riformulati, sulle proposte dei relatori e del Governo, nonché sui relativi subemendamenti.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, 23 luglio 2014, alle ore 20, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 23 luglio 2014

Plenaria**119^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per R.ETE. Imprese Italia, il dottor Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato Imprese, accompagnato dalla dottoressa Stefania Multari e dal dottor Andrea Trevisani; il dottor Beniamino Pisano, responsabile area fiscale di Casartigiani; il dottor Claudio Carpentieri, responsabile dell'ufficio politiche fiscali della CNA, accompagnato dal dottor Marco Capozzi; l'avvocato Francesca Stifano, responsabile relazioni istituzionali di Confcommercio Imprese per l'Italia, accompagnata dal dottor Vincenzo De Luca; il dottor Vincenzo Miceli, responsabile area fiscale di Confesercenti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna procedura informativa, finalizzata in particolare a raccogliere osservazioni e commenti in merito allo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 99) recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.

Il dottor FUMAGALLI esprime soddisfazione per l'avvio del processo di attuazione della delega fiscale, che tuttavia appare rispondere solo parzialmente alle esigenze di una riforma organica del sistema tributario, tenuto conto dei livelli eccessivi di complicazione e di pressione fiscale, con evidenti conseguenze negative sulle imprese. Segnala pertanto alcune priorità sulle quali basare una riforma complessiva della fiscalità, quali il riordino in testi unici della legislazione, la stabilità della normativa, la garanzia dell'irretroattività delle disposizioni tributarie, anche per mezzo del conferimento di rango costituzionale ai principi contenuti nello statuto del contribuente, e lo sgravio degli oneri amministrativi connessi alle procedure di controllo.

Si sofferma quindi sui contenuti dell'Atto del Governo n. 99, precisando innanzitutto che R.ETE. Imprese Italia è favorevole all'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata ma auspica che siano rimosse alcune criticità che potrebbero non garantire il pieno successo di tale rilevante innovazione. In generale osserva che la delicatezza e complessità del processo dovrebbe suggerire un'attuazione graduale, anche con un primo avvio a carattere sperimentale. Rileva inoltre l'aumento della responsabilità dei CAF, tenuti eventualmente al pagamento di imposta, interessi e sanzioni in casi di errori o omissioni, senza, tra l'altro, poter di fatto contare sulla copertura assicurativa. Quanto alla trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta, è da ritenere eccessiva l'entità della sanzione prevista a loro carico e sarebbe comunque opportuno in fase di avvio limitare ai CUD gli obblighi di trasmissione, nonché di disporre una migliore modulazione dei relativi tempi. Ulteriori miglioramenti possono riguardare i compensi spettanti ai sostituti d'imposta e i loro adempimenti successivi alla trasmissione dei dati. Dopo aver espresso un rilievo circa i tempi di accettazione e modifica della dichiarazione precompilata, segnala poi alcune criticità in ordine all'applicazione di sanzioni a carico dei CAF per i casi di visto di conformità infedele. Quanto ai compensi previsti per tali soggetti è da preferire l'introduzione di una distinzione tra i casi di modelli trasmessi senza modifiche e quelli che hanno richiesto interventi.

Dopo aver sollecitato una maggiore semplificazione del sistema delle addizionali IRPEF comunale e regionale, rileva la necessità di misure di contenimento dei costi a carico delle imprese relativamente all'esecuzione dei rimborsi IVA. Per quanto riguarda la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento è auspicabile una rivisitazione del sistema sanzionatorio.

In relazione alle operazioni intracomunitarie sottolinea l'esigenza di un chiarimento sulla non sanzionabilità di comportamenti pregressi conformi alla nuova disciplina, nonché una complessiva semplificazione degli adempimenti attualmente previsti, quali quelli concernenti il ricorso al modello Intrastat, mentre un'ulteriore modifica della disciplina vigente dovrebbe essere volta a consentire l'immediato recupero dell'IVA per crediti non riscossi all'apertura delle procedure concorsuali.

Richiama quindi l'attenzione su una serie di proposte di ulteriori misure di semplificazione, soffermandosi in particolare sull'abrogazione della normativa sulla solidarietà passiva per le ritenute nei contratti di appalto e sulla riforma della fiscalità immobiliare locale, incentrata sull'abrogazione della TASI e la reintroduzione dell'IMU.

La senatrice GUERRA (PD) chiede ragguagli in merito alla proposta di una fase di sperimentazione in materia di dichiarazione precompilata.

Il dottor FUMAGALLI osserva che la richiamata sperimentazione è da intendere quale limitazione nel tempo dell'efficacia delle relative norme e quale limitazione degli obblighi di trasmissione ai dati contenuti nel modello CUD, in considerazione dell'attuale affidabilità del complesso delle banche dati.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che il tema dell'interconnessione tra le banche dati è già da tempo stato posto all'attenzione della Commissione. Ringrazia quindi gli auditi e, dopo aver avvertito che la documentazione acquisita nella seduta odierna sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (n. 99)

(Parere al ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 11 marzo 2024, n. 23. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il presidente Mauro Maria MARINO, facendo riferimento alle audizioni già svolte sull'Atto in esame, sottolinea al rappresentante del Go-

verno l'esigenza di chiarire i termini della responsabilità dell'intermediario fiscale e segnatamente del CAF nel caso di erroneità della dichiarazione dei redditi precompilata ascrivibile al contribuente. Inoltre, ritiene che la prospettiva della realizzazione del progetto di dichiarazione precompilata, reca con sé anche una rivisitazione del ruolo e delle funzioni dei CAF meritevole di attenzione.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) interviene su tale punto segnalando criticamente che lo schema di decreto legislativo prevede il pagamento da parte del CAF, in caso di errori, della sanzione, degli interessi, ma anche dell'imposta: a suo parere, tale ultima previsione non appare coerente con l'ordinamento tributario.

La senatrice GUERRA (*PD*) interviene analiticamente sulle disposizioni recate dall'articolo 11 che, a suo parere, introduce una novità che non si attaglia alle società tra professionisti in forma di società di capitale o di cooperativa. A suo parere, infatti, emergono tutta una serie di difficoltà, di carattere tecnico contabile, non ultima l'esclusione all'accesso di una serie di benefici che sono riconosciute alle società per azioni e cooperative. Atteso che, da un punto di vista generale, l'orientamento relativo alle disposizioni recate dall'articolo 11 può essere condiviso, riterrebbe preferibile intervenire in maniera molto più organica e specifica laddove si tratterà di esercitare la delega per la revisione del reddito di impresa, di cui all'articolo 12 della legge delega, sfruttando in quella occasione una serie di principi e criteri che possono meglio orientare il legislatore delegato. In alternativa, suggerisce di valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 11.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) esprime perplessità in relazione all'articolo 21, rilevando come l'innalzamento del limite di esonero, da 500 euro a 10.000 euro, per le segnalazioni delle operazioni intercorse con i Paesi inseriti nella *black list* appare problematico.

Il vice ministro CASERO riepiloga gli obiettivi di fondo del progetto di dichiarazione dei redditi precompilata e si sofferma in particolare sulla questione della responsabilità dei CAF: ribadisce quindi che in caso di modifica dei dati contenuti nella dichiarazione precompilata dall'Agenzia delle entrate occorrerà distinguere tra il dolo del contribuente – cui corrisponde una specifica e propria responsabilità – e la colpa o il dolo del CAF, cui corrisponde una specifica fattispecie sanzionatoria. Dichiarerà peraltro la disponibilità del Governo a valutare l'ipotesi di modifica dello schema in modo da rendere quanto più chiara e inequivoca tale impostazione.

In termini più generali, ritiene che il ruolo dei CAF all'interno della riforma sia non solo essenziale, ma ne risulta anche rafforzato, nella prospettiva che essi non siano solo meri compilatori di dati, ma soggetti intermedi tra fisco e contribuente, anche con propria soggettività passiva.

Se, da un lato, quindi, il contribuente può considerarsi svincolato da obblighi aggiuntivi e successivi una volta confermata o rettificata la dichiarazione precompilata, l'intermediario è chiamato a svolgere un ulteriore compito, che si inserisce sistematicamente nell'obiettivo fondamentale di semplificazione. Per quanto riguarda i rilievi della senatrice Guerra, assicura la massima attenzione, anche per le prospettate ipotesi alternative. Analoga risposta fornisce al senatore Vacciano, anche in considerazione che l'articolo 21 fissa un tetto annuale di valore delle operazioni, mentre in precedenza il limite di 500 euro era da intendersi a singola operazione. Si sofferma poi sul valore strategico e strutturale della revisione della gestione e trattamento di tutte le banche dati riferibili all'amministrazione finanziaria, rimarcando che la riforma fiscale conseguirà i propri obiettivi solo ed esclusivamente attraverso la piena realizzazione del «fisco digitale».

Interviene su tale specifica questione il presidente Mauro Maria MARINO, il quale fa presente che da più parti è stato sollecito l'avvio di azioni concrete finalizzate a rendere interoperabili tutte le banche dati, in modo da garantire la validazione delle informazioni e l'interscambio delle stesse.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) esprime perplessità per le disposizioni recate dall'articolo 32 in materia di regime fiscale dei beni sequestrati, rilevando che la questione meriterebbe un intervento ben più organico, così come viene affrontato nella Commissione bicamerale antimafia. Ritiene opportuno valutare la soppressione dell'articolo 32.

Il vice ministro CASERO fa presente che le disposizioni recate dall'articolo 32, da un lato, fanno chiarezza circa la fattispecie imponibile nel caso di beni sequestrati e in gestione commissariale e dall'altro consentono di superare un vasto e complesso contenzioso. Rimette peraltro alla Commissione l'individuazione di proposte alternative. A tale proposito ritiene opportuno valutare fin d'ora le caratteristiche del parere che la Commissione intende esprimere.

A giudizio del relatore Gianluca ROSSI (*PD*) la sede consultiva su atti del Governo presenta elementi di elasticità e di gradualità nella formulazione del parere che vanno valorizzati al fine di raggiungere la più ampia condivisione possibile tra tutti i Gruppi.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide l'osservazione del relatore, facendo presente, peraltro, che non è precluso, all'interno del parere, l'indicazione di specifiche proposte di modifica del testo.

Interviene quindi la senatrice GUERRA (*PD*) che rimarca come la procedura rinforzata prevista dalla legge delega nei rapporti tra delegato e delegante di cui all'articolo 1 comma 7, impone una valutazione appro-

fondita e meditata delle osservazioni o dei rilievi che la Commissione intende esprimere, in virtù dell'obbligo di motivazione e informazione cui è tenuto il Governo nel caso in cui non intenda conformarsi.

Circa l'opportunità di un raccordo con la Commissione competente della Camera dei deputati intervengono per un breve dibattito i senatori SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), Gianluca ROSSI (*PD*) e il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) e il vice ministro CASERO.

Dopo un ulteriore intervento del senatore VACCIANO (*M5S*), il presidente Mauro Maria MARINO riassume i termini degli interventi, facendo presente che la Commissione è orientata a valutare esclusivamente ipotesi di ulteriori semplificazioni non onerose, auspicando che tale orientamento possa essere adottato anche nell'altro ramo del Parlamento.

Propone alla Commissione di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per venerdì 25 luglio alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (n. 100)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 3, lettera *a*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Mauro Maria MARINO, data l'imminenza dei lavori dell'Assemblea propone di rinviare il seguito dell'esame dell'atto in titolo alla seduta già convocata per venerdì 25 luglio alle ore 9.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che il programma delle audizioni previste per domani nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e il rapporto tra contribuenti e fisco, è integrato con l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Tributaristi LAPET.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 23 luglio 2014

Plenaria

113^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barracciu e per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(361) RANUCCI e PUGLISI. – *Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era intervenuto il ministro Delrio.

Poiché nessuno intende intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice IDEM (PD) ritiene che una ragionevole soluzione alle diverse ipotesi avanzate, anche nelle consultazioni informali svolte, sia quella di fissare il limite dei due mandati, ma con decorrenza a partire dalla prossima tornata elettorale delle federazioni, prevista all'incirca a metà del 2016. In quest'ottica, reputa preferibile sopprimere la possibilità di svolgere un terzo mandato consecutivo nel caso in cui vengano raggiunte determinate soglie. Si dichiara comunque disponibile a recepire ulteriori indicazioni, tenuto conto che tutt'ora è aperta una fase di confronto;

propone perciò di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare a martedì 5 agosto, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Walter Pagliaro a componente, in qualità di consigliere delegato, del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 39)

Proposta di nomina del dottor Arnaldo Colasanti a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 40)

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Il relatore MINEO (*PD*) riferisce sui candidati proposti dal Governo, esprimendo sin d'ora una valutazione estremamente positiva sia per la designazione del consigliere delegato nella persona dell'architetto Walter Pagliaro, sia per l'indicazione di un componente del Consiglio di amministrazione nella persona del dottor Arnaldo Colasanti. Con riferimento al primo nominativo, manifesta un giudizio favorevole sul candidato, ritenuto un'ottima figura sul piano culturale e sicuramente disinteressato. Pur riconoscendo come non sempre gli intellettuali più raffinati siano anche ottimi gestori, tiene a precisare che nel momento in cui l'Istituto fu riconosciuto come «ente necessario allo sviluppo sociale, civile, economico e culturale del Paese», esso fu a lungo diretto dal latinista Giusto Monaco, di cui il relatore dichiara di essere stato allievo e che ha saputo dare prova anche di eccellenti capacità manageriali.

Segnala peraltro che circa dieci anni fa è stata approvata una modifica alla struttura organizzativa dell'ente in virtù della quale è stata introdotta la figura del consigliere delegato, con poteri di impulso per gli indirizzi artistico-culturali nonché di cura dell'attività e dell'organizzazione degli uffici e di predisposizione del bilancio d'esercizio, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Dopo aver sottolineato che la scelta del consigliere delegato spetta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si sofferma sul componente designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dottor Colasanti, precisando che si tratta di un francesista, scrittore e critico letterario con precedenti esperienze manageriali.

Rileva comunque che manca tutt'ora la designazione di un consigliere in rappresentanza di partecipanti privati, prevista solo se questi raggiungono una partecipazione al patrimonio dell'Istituto non inferiore al 15

per cento. In proposito segnala che laddove non si verifichi detta circostanza, come in effetti accaduto nell'ultimo consiglio di amministrazione, la scelta è effettuata nuovamente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Informa altresì che resta da nominare anche il componente designato dalla Regione siciliana, presumibilmente indicato nella persona di Antonio Presti, di cui il relatore tratteggia brevemente il profilo culturale e manageriale.

Precisa comunque che la competenza della Commissione attiene solo ai candidati designati dai Ministeri, i cui *curricula* – ribadisce – sono pienamente rispondenti agli obiettivi dell'Istituto.

Una nota dolente attiene invece, a suo giudizio, alle ultime relazioni della Corte dei conti, in cui si evidenzia l'insufficienza delle disponibilità finanziarie rispetto alle finalità. Richiamando dunque la posizione espressa dalla Corte, ritiene necessaria una più efficace azione per la raccolta di fondi nonché una più oculata attività di individuazione e finanziamento delle opzioni prescelte, a partire da un'adeguata politica dei prezzi dei biglietti fino agli incentivi per gli sponsor, onde ottenere l'equilibrio di bilancio.

Invoca pertanto una maggiore apertura dell'Istituto e sollecita il Governo ad una costante azione di supporto affinché l'INDA continui ad essere una istituzione culturale attiva e di prestigio.

Il PRESIDENTE fa presente che in questa sede è prevista solo la votazione delle proposte di nomina. Potrebbero comunque essere valutate in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi la possibilità di svolgere un'eventuale audizione del consigliere delegato dell'Istituto una volta insediato, nonché l'ipotesi di indirizzare una lettera al ministro Franceschini in cui si sollecitano le istanze avanzate.

Il relatore MINEO (*PD*) si dichiara disponibile ad intraprendere una delle due strade descritte, tanto più che il Ministro ha in diverse occasioni dimostrato particolare sensibilità in tal senso.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU ringrazia il relatore per la positiva descrizione dei due candidati, a suo avviso di altissimo livello. Nel riconoscere la fondatezza delle considerazioni svolte, anche in merito al giudizio della Corte dei conti, rimarca gli obiettivi centrali del Dicastero, quali la buona amministrazione della «cosa pubblica» e l'incentivo affinché le istituzioni culturali riescano ad alimentarsi anche attraverso canali diversi dal sostegno pubblico. Garantisce perciò la massima attenzione del Ministero, sulla scia di quanto già affermato dal Ministro, e concorda sull'opportunità che sia il Parlamento ad esprimere un indirizzo forte in questa direttrice.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ringrazia a sua volta il relatore per la precisa ricostruzione, condividendo anche l'ipotesi di indirizzare una let-

tera al ministro Franceschini per sottolineare la priorità concernenti l'Istituto.

Coglie indi l'occasione per segnalare al Governo l'esigenza di intervenire a tutela del Palazzolo Acreide, nei pressi di Siracusa, attualmente abbandonato all'incuria, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE fa presente che la Regione siciliana ha specifiche competenze in materia di beni culturali. Nel rimandare l'approfondimento richiesto dalla senatrice Puglisi ad un'altra sede, avverte che si procederà alle votazioni.

Ad entrambe partecipano i senatori Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*), BONAIUTI (*NCD*), CONTE (*NCD*), Laura FASIOLO (*PD*) (in sostituzione della senatrice Di Giorgi), FASANO (*FI-PdL XVII*) (sostituzione del senatore Liuzzi), Elena FERRARA (*PD*), GIRO (*FI-PdL XVII*), Josefa IDEM (*PD*), MARCUCCI (*PD*), MINEO (*PD*), Michela MONTEVECCHI (*M5S*), Francesca PUGLISI (*PD*), Manuela SERRA (*M5S*), SIBILIA (*FI-PdL XVII*), TOCCI (*PD*) e ZAVOLI (*PD*).

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del consigliere delegato Walter Pagliaro è approvata, risultando 14 voti favorevoli e 2 astenuti.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del consigliere componente del Consiglio di amministrazione Arnaldo Colasanti è approvata, risultando 15 voti favorevoli e un astenuto.

AFFARI ASSEGNATI

Diverse forme di disabilità presenti nella scuola e all'esigenza di assicurare la continuità didattica degli insegnanti di sostegno (n. 304)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Poiché nessuno intende intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice SERRA (*M5S*), nel riepilogare la finalità della procedura in titolo, illustra una bozza di risoluzione, pubblicata in allegato, nella quale emergono tanto gli elementi di contesto quanto i contributi offerti dagli esperti auditi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Tra i profili di maggiore criticità emersi, richiama indi le difficoltà in termini di tempestiva assegnazione del personale, di precariato e di reclutamento dei docenti di sostegno, che spesso non riescono a seguire gli alunni con disabilità neanche durante l'intero anno scolastico. Si pone

pertanto a suo avviso un problema di continuità soprattutto nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Nel riconoscere l'attenzione dedicata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a tale problema, pone l'accento sulla posizione espressa dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) e dall'Ente nazionale sordi (ENS) circa l'esigenza di una formazione continua e professionalizzante degli insegnanti di sostegno. Rileva però criticamente che neanche nei corsi di laurea di scienze della formazione primaria è previsto uno studio dettagliato delle diverse forme di disabilità e dei conseguenti metodi di intervento. Lamenta perciò che sempre più di frequente l'aggiornamento professionale si deve alla volontà del singolo docente, che non è messo in condizione di formarsi in maniera continuativa.

Sottolinea altresì che qualora l'insegnante non riesca ad instaurare una positiva relazione funzionale con l'alunno con disabilità, occorre un ulteriore approfondimento in corso d'anno circa quella specifica patologia, grazie anche ad una rete informativa e formativa. Segnala infatti l'esigenza di costruire un interscambio tra tutte le strutture interessate, a partire dalla famiglia fino alle scuole ed ai servizi sanitari.

Riepiloga indi gli impegni rivolti al Governo affinché sia anzitutto incrementato il contingente di posti dell'organico di diritto, spesso inferiore rispetto alle necessità dell'organico di fatto, tanto più che ciascuna scuola conosce il fabbisogno di docenti di sostegno.

Dopo aver segnalato l'esigenza di uno scambio di informazioni sul percorso dell'alunno con disabilità specialmente nel passaggio da un ciclo ad un altro, reputa fondamentale assicurare la formazione specifica e continuativa degli insegnanti durante tutto l'anno scolastico. In ultima analisi, invoca l'attuazione dell'organico funzionale di rete, come prevista dall'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, onde consentire una migliore gestione delle risorse.

Il PRESIDENTE invita tutti i Gruppi a far pervenire le proprie proposte di integrazione rispetto al testo illustrato dalla relatrice, il cui esame sarà rinviato alla settimana prossima, anche per consentire un approfondimento da parte del Governo.

Il sottosegretario REGGI concorda con l'esigenza di un maggiore approfondimento, manifestando apprezzamento per i temi trattati nello schema di risoluzione. Reputa infatti essenziale un'ampia condivisione per affrontare profili sostanziali, come appunto la coincidenza tra organico di fatto e organico di diritto, per realizzare la quale occorrono tuttavia risorse aggiuntive. Conviene altresì con la necessità di realizzare l'organico funzionale di rete, tanto più nell'attuale contesto caratterizzato da una grave emergenza educativa.

Ritiene inoltre importante la percezione delle diverse forme di disabilità, a ciascuna delle quali dedicare una specifica attenzione. Afferma peraltro che tutti gli insegnanti devono essere adeguatamente preparati,

onde non delegare solo il docente di sostegno alla formazione dello studente con disabilità. Rammenta ad esempio che, in virtù della legge n. 170 del 2010 sui disturbi specifici di apprendimento (DSA), molte patologie sono state escluse dal raggio di azione del sostegno, investendo così tutti i docenti curricolari. Sottolinea dunque che anche sulla disabilità occorre una sensibilità diffusa e una formazione approfondita e assicura che il Governo approfondirà i temi sollevati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLE INIZIATIVE DELLE AMMINISTRAZIONI DI RIFERIMENTO IN OCCASIONE DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL'UNIONE EUROPEA

Il PRESIDENTE rammenta di aver inviato, su sollecitazione della Commissione, formali richieste ai ministri Stefania Giannini e Franceschini nonché al sottosegretario Delrio, per conoscere le iniziative che saranno organizzate dalle rispettive Amministrazioni durante il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. Comunica quindi che sono pervenute finora le risposte dai due Ministri, che saranno trasmesse a tutti i senatori, mentre non è ancora pervenuto un riscontro da parte del sottosegretario Delrio.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani 24 luglio, alle ore 15, è sconvocata, con conseguente rinvio alla settimana prossima dello svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno, in accordo il senatore interrogante. Propone perciò di anticipare alle ore 14,30 di domani la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già prevista al termine della seduta plenaria.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 304

1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DELLA PROCEDURA

La 7^a Commissione in più occasioni ha messo in evidenza l’importanza di un’adeguata preparazione degli insegnanti sulle problematiche della disabilità, tenuto conto che nelle scuole si alternano diversi docenti di sostegno i quali purtroppo spesso non riescono a proseguire gli anni successivi con gli stessi alunni, con forte pregiudizio in termini di continuità didattica e metodologica. Ciò compromette anche la realizzazione di un compiuto sistema di integrazione e mortifica il lavoro svolto. La mancanza di una riforma strutturale e sistematica della scuola pubblica, insieme all’approvazione di norme e provvedimenti disorganici, al di fuori di un contesto unitario, hanno creato un punto di crisi nel patto scuola-famiglie, generando una «doppia fragilità» che ha sempre più riflessi significativi sulle dinamiche ed i disagi degli alunni.

Pur nella consapevolezza che sono stati attivati dal Ministero numerosi percorsi formativi, tra corsi abilitanti, specializzazioni e *master* distinti per tipologie di disabilità, anche tenuto conto che l’Italia è il Paese che spende di più al mondo per l’integrazione degli alunni con disabilità, risulta assai rilevante il tema del reclutamento del personale, su cui l’Esecutivo dovrebbe intervenire in maniera sollecita. Gli insegnanti sono figure assai vicine alle problematiche dei ragazzi e ciò rende ancor più necessario assicurarne la continuità, quanto meno per i tre anni della scuola dell’infanzia e i cinque anni della scuola primaria. Si sono infatti registrati casi drammatici in cui alcuni genitori sono stati costretti a togliere i propri figli con disabilità da scuola a causa dell’assenza di insegnanti in grado di sostenere il loro percorso educativo. Occorre dunque superare quanto prima tali disfunzioni per garantire l’effettivo godimento del diritto all’istruzione.

Lo scopo della procedura in titolo è dunque quello di avviare un approfondimento su uno degli aspetti vitali della scuola, nella consapevolezza dell’autonomia scolastica, che possa essere utilizzato anche ai fini dell’istruttoria legislativa del disegno di legge n. 1260 (sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni) e delle proposte legislative in materia di autismo.

2. IL CONTRIBUTO DEGLI ESPERTI

La Commissione ha deciso lo svolgimento di alcune mirate audizioni, onde conoscere l'opinione degli esperti e avanzare possibili soluzioni. Tra queste, sono stati contattati alcuni professori referenti per le disabilità, taluni esperti nella pratica sportiva dei disabili, i rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* (FISH), della Società italiana di pedagogia speciale (Sipes) e dell'Ente nazionale sordi (ENS), il direttore del Centro per i disturbi pervasivi dello sviluppo dell'ospedale di Cagliari, nonché il dirigente dell'Ufficio VII (disabilità) della Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I documenti che sono stati depositati hanno arricchito ancor più l'analisi da varie angolazioni, permettendo di far emergere importanti temi di discussione.

Dal punto di vista strettamente medico, si assiste oggi ad un ripensamento degli studi sull'educazione e sui modelli di apprendimento, grazie alle neuroscienze dell'educazione, che hanno ad oggetto numerosi disturbi. È emerso peraltro un aumento dei disturbi dello spettro autistico negli ultimi dieci anni, frutto anche di diagnosi più mirate, che tuttavia non sempre risultano appropriate. A tale aumento è conseguentemente corrisposta una crescita degli studenti con disabilità e della richiesta di personale docente per il sostegno, stando ai dati forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Parallelamente, dopo l'entrata in vigore della legge n. 170 del 2010, risultano aumentate anche le certificazioni relative ai casi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), per supportare i quali però non occorre il docente di sostegno, essendo assegnata agli insegnanti curricolari la loro «presa in carico» mediante l'attivazione di un percorso individualizzato di studi, con l'adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative.

Un elemento centrale di cui tener conto per favorire una corretta comunicazione con l'alunno è la sottoposizione dei ragazzi a numerosi passaggi, o transizioni educative, che possono essere sia di tipo verticale – cioè avvengono nel tempo – sia di tipo orizzontale – ossia tra ambienti diversi. Per far sì che tali transizioni siano «morbide» e promuovano l'inclusione, occorre anzitutto che tutti gli ambienti dialoghino tra loro, condividendo informazioni sull'alunno: anche in questo caso, diventa perciò fondamentale la continuità educativa e didattica, soprattutto per quei ragazzi con oggettive difficoltà.

Su un piano più propriamente organizzativo, si rilevano alcuni ostacoli che si frappongono al raggiungimento della continuità, quali l'eccessiva lunghezza dei tempi di nomina e assegnazione degli insegnanti, la scarsa programmazione delle transizioni orizzontali e verticali, la formazione non sempre adeguata dei docenti, il debole dialogo tra scuola, famiglie e servizi sanitari. Con particolare riguardo alle procedure di assegnazione di risorse professionali (insegnanti di sostegno, assistenti educativi o assistenti alla comunicazione), si registrano modalità differenti nelle varie

Regioni d'Italia e procedure spesso molto lente. Al fine di consentire una maggiore tempestività nella loro assegnazione, elevando la tutela rispetto ai dati sensibili, il Dicastero ha reso noto che è in fase di elaborazione un *software* per la rilevazione dei dati degli alunni con disabilità e con DSA.

In merito alla continuità didattica, occorre tener presente che la normativa vigente non prevede la possibilità di vincolare un docente – soprattutto se supplente – sulla medesima cattedra l'anno successivo, innanzitutto perché l'assunzione dei docenti avviene tramite lo scorrimento delle graduatorie (sia per l'immissione in ruolo che per le supplenze), con cui si garantisce annualmente la copertura dei posti vacanti. Ad oggi l'unica possibilità per garantire la continuità del supplente con incarico annuale è che il posto rimanga vuoto nelle operazioni dei docenti a tempo indeterminato e non venga scelto da colleghi in posizione migliore in graduatoria. Peraltro, il supplente in questione potrebbe aver intanto maturato il punteggio sufficiente alla sua immissione in ruolo e in tal caso la scuola di titolarità potrebbe non essere la stessa presso la quale ha prestato servizio come supplente. Si vuole ribadire che se si evitasse la discrepanza numerica di posti assegnati, tra organico di diritto e organico di fatto, si potrebbe avere continuità anche con gli stessi supplenti, evitando trasferimenti o assegnazioni provvisorie. Va considerato inoltre che, anche in caso di docente di ruolo, una norma che configurasse obbligo di permanenza su posto in organico per un periodo prefissato, oltre a essere incompatibile con le esigenze dell'Amministrazione legate all'attribuzione delle cattedre, sarebbe apertamente in contrasto col diritto alla mobilità professionale.

È bene sottolineare che tanto le necessità quanto gli ostacoli summenzionati interessano tutti gli alunni, ma hanno un impatto decisivo su coloro i quali hanno delle difficoltà, i quali dovrebbero poter apprendere in contesti normali in cui si punta all'integrazione. La «rete» da costruire attorno al ragazzo con disabilità prevede dunque una molteplicità di figure che ruotano attorno all'insegnante di sostegno in modo che quest'ultimo non venga lasciato solo. Troppo spesso infatti la solitudine e il malessere degli insegnanti di sostegno si traducono in una «fuga» verso l'insegnamento curricolare, con evidente danno per l'esperienza scolastica degli studenti con disabilità.

Dal punto di vista educativo serve quindi un lavoro di squadra, basato sulla fiducia nell'inclusione da parte di tutti gli operatori, da un lato, e sulla massima competenza professionale, dall'altro. Va precisato peraltro che in base alle diverse forme di disabilità devono essere individuate figure professionali specifiche, tenuto conto che per alcuni disturbi non è necessario l'insegnante di sostegno ma è sufficiente un assistente educativo o un assistente alla comunicazione. In molti casi risulta peraltro utile incentivare la pratica sportiva di tali studenti, quale ulteriore strumento di integrazione e di scoperta di potenzialità altrimenti non immediatamente percepibili. Per assicurare il pieno funzionamento di tale sistema, occorre anche il coinvolgimento del dirigente scolastico, che dovrebbe monitorare l'intero percorso educativo e apportare i necessari correttivi.

Per quanto attiene alla formazione dei docenti di sostegno, si rileva una discrasia tra l'impegno didattico richiesto per l'insegnamento nel primo ciclo – pari a 30 crediti formativi universitari (CFU) – e quello richiesto per l'insegnamento nella scuola secondaria, pari a 6 CFU. Detto squilibrio impatta ancor più negativamente se si considera che nella scuola secondaria di primo e di secondo grado manca la programmazione settimanale quale strumento di condivisione della progettazione didattica, necessario proprio per favorire quel dialogo tra educatori che consente la trasmissione delle informazioni sull'alunno.

3. GLI IMPEGNI AL GOVERNO

Fatte queste premesse, la Commissione ha ritenuto dunque opportuno impegnare il Governo affinché:

1. sia garantita una maggiore tempestività nell'assegnazione delle risorse professionali di supporto agli alunni con disabilità, che tenga conto del fabbisogno di organico e delle effettive esigenze dell'alunno;
2. sia data sollecita attuazione all'aumento delle assegnazioni dei posti di organico di diritto;
3. all'organico funzionale di rete, previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, che consentirebbe una migliore gestione delle risorse umane anche nell'ottica della continuità;
4. siano adottate tutte le misure per favorire la qualità dell'esperienza di apprendimento e dell'inclusione, incentivando lo scambio di informazioni sull'alunno nel passaggio da un ciclo ad un altro;
5. sia assicurata un'approfondita formazione del personale in relazione alle diverse tipologie di disabilità.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 23 luglio 2014

Plenaria

95^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro NENCINI risponde all'interrogazione n. 3-00723 relativa all'esecuzione dei lavori per la realizzazione del doppio binario della linea Caserta-Foggia, precisando che sono state assunte dettagliate informazioni presso la Rete ferroviaria italiana (RFI). Precisa dunque che i lavori relativi al «Raddoppio della linea ferroviaria Caserta-Foggia nel tratto tra le stazioni di Cervaro e Bovino», inseriti nell'itinerario Napoli-Bari, parte del Corridoio 5 della Rete TEN-T, hanno consentito, a dicembre 2012, di attivare all'esercizio ferroviario il primo tratto costituente il nuovo binario dispari, di circa 18 chilometri.

Riferisce quindi che, superate alcune criticità a inizio 2013, a partire da luglio dello stesso anno si è verificata una brusca riduzione della produzione di cantiere, sino a quando, il successivo settembre, si sono registrati l'ingiustificato e unilaterale fermo pressoché totale dei lavori da parte dell'appaltatore, nonché la mancata erogazione degli emolumenti e la conseguente messa in cassa integrazione delle maestranze della Rabbiosi S.p.a., impresa individuata dalla capogruppo mandataria all'interno dell'ATI affidataria dell'appalto.

Comunica pertanto che, persistendo tale generale situazione di grave inadempienza contrattuale, la RFI ha esperito, nel rispetto della normativa vigente, ogni tentativo per evitare la risoluzione del rapporto contrattuale,

in considerazione anche delle gravi conseguenti ripercussioni sull'investimento e dei connessi risvolti occupazionali. Segnala tuttavia che lo scorso 3 febbraio 2014 la RFI ha deliberato la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, risultando danneggiata dagli eventi riconducibili a responsabilità di quest'ultimo e riservandosi tutte le possibili azioni di rivalsa.

Fa presente comunque che la RFI ha immediatamente avviato le procedure necessarie al riaffido delle prestazioni residue, per la parte consentita dai finanziamenti disponibili, entro il corrente anno. Al riguardo, evidenza che la risoluzione del contratto impone di dar corso a una serie di attività, alcune delle quali previste per legge con tempi stabiliti, e che il nuovo piano di committenza, consolidato una volta ultimata la rivisitazione della progettazione, prevede l'esecuzione dei primi interventi al fine di garantire la sicurezza dei cantieri e la regolarità dell'esercizio ferroviario. Assicura pertanto che tali interventi, di modesto importo e non richiedenti una particolare progettazione, saranno eseguiti a partire dal corrente mese, subito dopo l'estromissione dell'appaltatore dai cantieri, per una durata di circa sei mesi.

Per quanto attiene, poi, agli interventi da eseguire con appalti specifici di sola realizzazione per il completamento dell'intervento di raddoppio Cervaro – Bovino, comunica che la rivisitazione della progettazione delle opere residue, da riaffidare per il completamento del raddoppio, sarà ultimata entro ottobre 2014.

Informa in conclusione che, essendo stato aggiornato il contratto di programma finalizzato a garantire i maggiori finanziamenti necessari per l'esecuzione degli interventi residui, l'avvio delle attività negoziali è previsto entro dicembre 2014, con consegna dei lavori a luglio 2015, ultimazione entro il 2016 e attivazione all'esercizio commerciale entro il primo trimestre 2017.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ringrazia il Vice ministro per l'accurata risposta rispetto ad una vicenda a suo giudizio complicata. Riconosce pertanto l'esistenza di una sequenza procedurale regolata dalla legge, sottolineando comunque la delicatezza dell'attuale fase storica relativa alle infrastrutture. Sollecita dunque un intervento tempestivo per completare i passaggi previsti, tanto più che si tratta di un'opera strategica per collegare due aree importanti del Paese.

Afferma altresì che detta infrastruttura ha una valenza di civiltà, poiché introduce in quelle zone una modernizzazione non più rinviabile. Nell'auspicio che siano rispettati i tempi annunciati dal Vice ministro, si dichiara infine soddisfatto.

Il vice ministro NENCINI risponde all'interrogazione n. 3-00548, ringraziando gli interroganti per aver posto all'attenzione del Governo un tema importante come il disagio abitativo, sul quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è particolarmente sensibile. Riferisce infatti che, tra le diverse iniziative previste in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del

decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, il 14 maggio scorso è stato adottato il decreto interministeriale tra Infrastrutture ed Economia recante i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole per l'accesso ai contributi del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dalla legge medesima, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Sottolinea pertanto che detto decreto ha ripartito tra le Regioni la dotazione relativa al 2014 tenendo conto della priorità riconosciuta dalla legge alle Regioni che sono già intervenute sul problema, riservando ad esse il 30 per cento delle risorse disponibili e ripartendo il restante 70 per cento tra tutte le altre Regioni in proporzione al numero dei provvedimenti di sfratto per morosità.

Rammenta comunque che compete poi alle Regioni individuare i Comuni ad alta tensione abitativa ai quali destinare le risorse del Fondo unitamente ad eventuali stanziamenti regionali. Rileva peraltro che, in considerazione della rilevanza della questione, è stato necessario un intenso confronto con l'Amministrazione concertante, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata al fine di pervenire a un testo condiviso da tutti i soggetti coinvolti.

Dopo aver segnalato che il decreto del 14 maggio 2014 è stato quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio scorso, ricorda che il Governo, nella consapevolezza del disagio per molte famiglie italiane, si è adoperato per l'incremento della dotazione di detto Fondo con il decreto-legge n. 47 del 2014. In proposito evidenzia infine che, per quanto attiene al riparto delle risorse aggiuntive, pari a 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, il relativo decreto è stato inviato alla Conferenza unificata lo scorso 8 luglio.

Il senatore FILIPPI (PD) si dichiara molto soddisfatto della risposta, di cui apprezza in particolare la precisione dei riferimenti forniti. Rileva tuttavia criticamente che l'interrogazione era stata presentata in concomitanza di un'urgenza, superata per certi versi dall'eccessivo lasso di tempo trascorso da allora fino alla risposta odierna. Pur riconoscendo che tale ritardo non è imputabile alla responsabilità dell'attuale Governo, segnala che sono state avanzate altre istanze, rispetto alle quali raccomanda una risposta più tempestiva. Nel manifestare un sincero apprezzamento per l'operato svolto, precisa conclusivamente che il rispetto dei tempi ha un valore politico e istituzionale notevole.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 8,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 32

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 8,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 33

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI
DI LEGGE NN. 1167 E 953 DI RIFORMA DEL CODICE DELLA NAUTICA DA DI-
PORTO*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 23 luglio 2014

Plenaria**70^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
GAETTI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-01059, a firma della senatrice Albano e altri, destinata a conoscere quali iniziative il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali intenda assumere per affrontare la problematica del «punteruolo rosso» delle palme, dal punto di vista dell'assegnazione di risorse per la ricerca scientifica e per la sperimentazione di ogni metodo di contrasto alla diffusione dello stesso parassita.

Ricorda che il punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*) è un insetto nocivo, non originario dell'Europa, arrivato nei Paesi dell'Unione europea mediante l'importazione delle piante di palme. Il primo focolaio in Italia si è registrato nel 2004 e, tra il 2007 ed il 2010 il numero di Regioni infestate è passato da cinque a tredici. Pertanto, tenuto conto dello stato di emergenza fitosanitaria che si è venuta a creare, con decreto n. 684/7303 del 12 marzo 2008, è stato concesso un contributo di euro 381.898 per il progetto denominato DIPROPALM «Difesa nei confronti del punteruolo rosso delle palme, *Rhynchophorus ferrugineus*», con l'obiettivo di fissare l'entità reale dei focolai, di approfondire le conoscenze biologiche del fitofago e di valutare l'efficacia dei metodi di contrasto.

Rileva che tale progetto ha coinvolto il CRA – Unità di ricerca per la floricoltura e le specie ornamentali di Sanremo (CRA-FSO), il CRA – Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia, Gruppo di zoologia agraria e forestale di Firenze (CRA-ABP), l'Università degli studi di Catania, Dipartimento gestione dei sistemi agroalimentari e ambientali (GESA), l'Università di Napoli «Federico II», il Dipartimento di entomologia e zoologia agraria «Filippo Silvestri», nonché le collaborazioni esterne dell'Università degli studi di Torino, dell'Università degli studi di Bari e del Centro studi e ricerche per le palme di Sanremo.

Elenca quindi i risultati dell'attività di ricerca e sperimentazione, durata circa quattro anni: sono state georeferenziate le aree, su base regionale, ove è maggiormente diffuso il fitofago; sono state valutate efficaci le trappole a feromoni potenziate con acetato di etile e melassa; ha avuto un positivo riscontro l'introduzione del naso elettronico e dei cani all'uopo addestrati per l'individuazione precoce delle palme infestate, soprattutto in vivaio; è stato valutato l'impiego di principi attivi di lotta chimica al fitofago.

Sottolinea che, con successivo decreto n. 25618/7301 del 1° dicembre 2011, attesi i risultati rilevati dal progetto DIPROPALM, il MIPAAF ha ritenuto necessario attivare un secondo finanziamento per la prosecuzione e la realizzazione di altre linee di ricerca sul punteruolo rosso, impegnando a tale scopo euro 400.000 a favore del Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia – Gruppo di zoologia agraria e forestale di Firenze (CRA-ABP) per lo svolgimento del progetto denominato PRO-PALMA «Protezione delle palme ornamentali e spontanee dall'invasione biologica del punteruolo rosso».

Detto progetto, ancora in corso di svolgimento a seguito di una proroga di un anno, concessa al 31 dicembre 2014, vede la partecipazione di quattro Unità operative appartenenti al CRA (nello specifico, il Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia, sede di Firenze, l'Unità di ricerca per la floricoltura e le specie ornamentali di Sanremo, l'Unità di ricerca per il recupero e la valorizzazione della specie floricole mediterranee di Bagheria, l'Unità di ricerca per l'ingegneria agraria di Monterotondo), nonché dell'ENEA di Roma per gli allevamenti di insetti necessari alle sperimentazioni.

Precisa che le finalità del progetto, oltre alla prosecuzione degli obiettivi già precedentemente perseguiti con il progetto DIPROPALM, consistono nell'individuare sostanze repellenti all'insetto, nel riuscire ad effettuare una diagnosi precoce delle piante asintomatiche e nell'utilizzare metodi fisici per il trattamento curativo delle piante infestate.

Sottolinea che la situazione sottoposta dagli interroganti è all'attenzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la cui volontà è quella di porre in essere ogni iniziativa volta a proseguire nell'attività di ricerca scientifica, allo scopo di contrastare la diffusione del parassita, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Fa peraltro presente che anche una quota dei finanziamenti previsti nei piani di sviluppo rurale può essere destinata al contrasto di tale parassita, rientrando nelle finalità di tutela della biodiversità.

La senatrice ALBANO (*PD*) si dichiara soddisfatta della celerità e dei contenuti della risposta. Auspica che nel mese di settembre possa essere istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un tavolo tecnico per verificare l'andamento e l'efficacia dell'attività posta in essere dai centri di ricerca coinvolti e l'utilizzo dei fondi stanziati.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-00999, a firma della senatrice Donno e altri, sul funzionamento della Commissione unica nazionale dei conigli da carne da allevamento nazionale-CUN.

Fa presente che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è da sempre impegnato a sostenere e promuovere il settore cunicolo, anche mediante la costituzione di un apposito organismo, la Commissione unica nazionale, che opera per fornire un concreto sostegno al mercato delle carni cunicole.

Al riguardo, così come emerso nel testo della risoluzione approvata dalla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati il 1° aprile scorso, ricorda che l'Autorità garante del mercato e della concorrenza, nelle sue osservazioni del 29 aprile 2011 inviate al Governo e alle Camere, ha sancito che l'attività della CUN deve ispirarsi ai principi di trasparenza e neutralità, elementi fondamentali per tutelare il libero mercato e la libera concorrenza e per consentire di superare i meccanismi discrezionali delle borse merci locali, decretando l'autorevolezza della CUN stessa.

Rileva che in tale occasione il Governo si è impegnato a valutare le opportune iniziative per garantire un processo di miglioramento del regolamento istitutivo della Commissione unica nazionale, affinché sia informato in maniera più dettagliata a principi di trasparenza e neutralità.

Informa che il Governo non intende venire meno a tale impegno, e infatti, di recente, sono stati tenuti specifici incontri preparatori per riorganizzare e migliorare l'azione e l'attività della CUN cunicola il cui scopo è quello di fare incontrare la domanda e l'offerta.

In tale contesto il MIPAAF, quale garante delle regole definite dalle associazioni, non può intervenire nelle scelte e nelle decisioni dei commissari, ma può svolgere solo una funzione di mediazione, assicurando il regolare confronto e un corretto dialogo delle parti che siedono nella Commissione.

Evidenzia che per un buon funzionamento della CUN è necessario poter contare su un alto livello di partecipazione dei commissari di entrambe le parti. Tuttavia, sebbene il Ministero abbia fornito strumenti di video e audio conferenza, nelle ultime sedute la rappresentanza degli allevatori è stata più bassa di quella possibile e auspicabile.

Ricorda poi che il regolamento istitutivo della CUN (i cui commissari sono nominati secondo criteri di democraticità e trasparenza) è il frutto di un'intesa tra le parti. A tal riguardo precisa che lo scorso 10 luglio, a seguito di un confronto tra le associazioni di categoria per conferire maggiore autorevolezza alla Commissione in parola, a maggioranza degli aventi diritto sono state apportate modifiche e integrazioni al pertinente regolamento.

Riguardo alla costituzione di una banca dati delle macellazioni evidenzia che Borsa merci telematica italiana S.p.a., soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di svolgere la funzione di segreteria della CUN, ha richiesto più volte al Ministero della salute di poter attingere direttamente dalle ASL i dati relativi ai carichi e alla macellazione dei conigli. Tuttavia, essendosi proposto detto Ministero di effettuare centralmente la raccolta dei dati dalle ASL a livello periferico, non è ancora pervenuto un riscontro in merito.

Per quanto concerne invece la costituzione di una banca dati sull'*import-export* segnala che, pur fornendo l'ISTAT tali dati mensilmente (sia per i conigli vivi che per le carni macellate), si tratta tuttavia di quelli relativi a tre mesi prima non al mese corrente. Conseguentemente, la cadenza settimanale delle riunioni della CUN non si sposa con la cadenza e con la disponibilità attuale dei dati sull'*import-export* forniti dall'ISTAT.

Relativamente alla definizione di un modello econometrico di previsione di mercato, per le valutazioni della CUN, non ritiene che esso sia la scelta più opportuna per intercettare le variazioni settimanali dei prezzi dei conigli. Le variabili che possono influenzare il prezzo sono infatti numerose, raramente disponibili e quasi mai diffuse con la tempestività che sarebbe invece necessaria per un modello con finalità predittive.

Ribadisce inoltre che la CUN nasce quale mezzo di trasparenza, in quanto è la sede in cui il prezzo di riferimento è fissato dalle controparti in causa (allevatori e macellatori; con sei rappresentanti per parte) e, comunque sia, l'eventuale autorità che dovesse essere costituita in tale comparto non potrebbe non vedere coinvolti sia il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che quello dello sviluppo economico.

Evidenzia che ogni settimana vengono comunque analizzate da Borsa merci telematica italiana e da Ismea un elenco delle variabili che sono contenute nel *report* fornito ai commissari: prezzi all'origine, all'ingrosso e presso la grande distribuzione organizzata nel mercato nazionale; prezzi nei mercati esteri; dati di macellazione dei conigli per mese; indice dei costi alla produzione; consumi domestici di carne cunicola; *import-export*.

Ricorda infine che le borse merci, organismi sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, hanno il compito di rilevare, tramite i propri listini di borsa, i prezzi dei prodotti scambiati nel giorno di mercato; la Commissione unica nazionale, invece, è nata per assolvere al ruolo di formulare le tendenze di mercato e i relativi prezzi validi per la settimana successiva.

Precisa infine che, nel rispetto delle competenze, nei mesi scorsi il Ministero ha avviato una trattativa con la Borsa merci di Verona per ve-

rificare l'esistenza di una forma di cooperazione e integrazione tra le due strutture, sia per ottimizzare le proprie attività che per evitare l'insorgere di possibili conflitti di rappresentanza, e che la trattativa è ancora in corso.

La senatrice DONNO (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Apprezza il quadro delineato dal vice ministro Olivero e, tuttavia, sottolinea l'esigenza del permanere di un'attenta vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sui sistemi di definizione del prezzo della carne cunicola. Ribadisce inoltre la necessità di una precisa e tempestiva tracciabilità della carne di coniglio commercializzata in Italia.

Il presidente GAETTI dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

AFFARI ASSEGNATI

Situazione del comparto risicolo italiano (n. 346)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (*PD*) riferisce sull'affare assegnato in esame, rilevando che il tema della situazione del comparto risicolo italiano è stato già dall'inizio della legislatura posto come prioritario nell'ambito delle attività della Commissione.

Ricorda che il 30 settembre del 2013 una delegazione della Commissione, insieme con l'omologa Commissione della Camera dei deputati ha svolto una visita presso il Centro ricerche sul riso. Il successivo 9 ottobre 2013 la Commissione ha svolto un'audizione dell'Ente nazionale risi nel corso della quale è stata rappresentata la situazione produttiva del comparto e sono stati evidenziati taluni profili di problematicità del settore. Sono stati forniti i dati più recenti a disposizione che hanno evidenziato che l'Italia è il primo paese produttore di riso nell'Unione europea e presenta una significativa superficie coltivata a riso. Il settore rappresenta un esempio virtuoso di tecniche produttive e di innovazione tecnologica. La quota di mercato del riso italiano è stata ottenuta anche grazie a investimenti industriali che hanno consolidato e ampliato le reti commerciali.

Ne risulta che la filiera risicola rappresenta un fattore economico significativo per una parte consistente dell'Italia; le risaie costituiscono un importante supporto anche dal punto di vista della gestione del sistema idraulico-irriguo, dell'ambiente e del paesaggio.

Negli ultimi anni il comparto risicolo ha risentito di una contrazione dei consumi legata al netto aumento delle importazioni dai Paesi Meno Avanzati (PMA).

Ricorda infatti che l'applicazione del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio del 22 luglio 2008 – relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 – sta

creando grave preoccupazione tra i rappresentanti della filiera risicola nazionale e comunitaria. Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea offre ai Paesi in via di sviluppo dazi doganali ridotti per determinati prodotti importati nel mercato europeo e, in particolare, vi è oltre a un regime generale anche un regime speciale a favore dei PMA. Per il settore risicola, rilevano i dazi applicati sulle importazioni di riso dalla Cambogia e dal Myanmar.

Si è verificato un drastico mutamento del mercato del riso dalla campagna 2009/2010 con la completa liberalizzazione delle importazioni dai PMA. Infatti, il volume totale importato risulta triplicato rispetto alla campagna precedente, mentre il quantitativo importato dalla Cambogia risulta addirittura quintuplicato.

Richiama che il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che abroga con effetto dal 1° gennaio 2014 il regolamento (CE) n. 732/2008, prevede il rinnovo del sistema di preferenze tariffarie generalizzate *sine die*. In particolare esso prevede anche all'articolo 22 una clausola di salvaguardia generale per cui qualora un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi tali da causare o da rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati.

Ricorda che il presidente Formigoni ha presentato un'interrogazione per chiedere al Governo quali iniziative intenda assumere in merito alla sensibilizzazione delle competenti Istituzioni dell'Unione europea per far presente il serio pericolo che corre la produzione risicola italiana, nonché quale posizione il Governo nel suo complesso e il Dicastero delle politiche agricole in particolare intendano tenere quanto al contributo alle determinazioni dell'Unione in merito alla tutela del riso italiano in sede di definizione delle politiche tariffarie comuni e di applicazione della normativa vigente.

A tale interrogazione ha risposto il sottosegretario Castiglione lo scorso 22 gennaio 2014 assicurando che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è pienamente edotto e condivide i motivi di preoccupazione espressi dalla fiera risicola nazionale e che sta attivando le iniziative necessarie per l'apertura delle procedure di salvaguardia previste dall'articolo 22 del citato Regolamento UE n. 978 del 2012.

Il tema delle produzioni risicole è stato successivamente ripreso nel corso delle audizioni che si sono svolte sul disegno di legge n. 1328 (collegato agricoltura).

Tutto ciò premesso, rileva che il quadro normativo vigente non è mutato né a livello interno né a livello europeo.

Suggerisce che la Commissione possa svolgere un ciclo di audizioni informali di rappresentanti del comparto onde acquisire elementi conoscitivi aggiornati, e per poter formulare poi un atto di indirizzo al Governo affinché adotti le misure che saranno ritenute necessarie.

La Commissione conviene quindi di svolgere un ciclo di audizioni informali secondo la richiesta avanzata dalla relatrice Bertuzzi.

Il vice ministro OLIVERO informa che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è fatto promotore, a livello comunitario, di un documento già presentato nelle competenti sedi europee, per promuovere un'iniziativa per l'attivazione della clausola di salvaguardia della produzione risicola italiana contro le importazioni a tasso zero.

La relatrice BERTUZZI (PD) prende atto positivamente degli elementi forniti dal rappresentante del Governo, che si muovono nell'ottica della sollecitazione dell'attivazione della clausola di salvaguardia. Ritiene che, nell'ambito della tutela delle produzioni di riso italiano, il Parlamento possa collaborare con l'Esecutivo in un'ottica onnicomprensiva, che prenda in considerazione tutte le misure possibili a sostegno del comparto risicolo, anche ulteriori e alternative rispetto alla clausola di salvaguardia stessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(205) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 205, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1568 e rinvio)

Il relatore DALLA TOR (NCD) riferisce sul disegno di legge n. 1568, rilevando che esso giunge all'esame del Senato in seconda lettura. Fa presente anzitutto che il rilievo acquisito dall'agricoltura sociale nel contesto economico e sociale è estrinsecato dall'articolo 1 del provvedimento, che definisce le finalità dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizi sociali, sociosanitari ed educativi nelle aree rurali.

Ricorda che il decreto legislativo n. 228 del 2001, recante norme per l'orientamento e modernizzazione del settore agricolo, ha modificato l'articolo 2135 del codice civile, avente ad oggetto la nozione di imprenditore agricolo.

La nuova norma chiarisce cosa si intende per attività connesse, stabilendo che sono tali quelle attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, com-

mercificazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Rileva che il provvedimento in esame amplia il novero delle attività connesse inserendo anche l'agricoltura sociale, intesa come attività di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.

L'articolo 2 ha ad oggetto le definizioni del disegno di legge. Il comma 1 introduce la definizione di agricoltura sociale; sono tali le attività svolte, in forma singola e associata, dall'imprenditore agricolo (di cui all'articolo 2135 del codice civile) – ovvero dalle cooperative di cui al comma 4, come ha precisato l'Assemblea della Camera dei deputati – volte a realizzare:

- a) l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
- b) servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agri-asili e servizi di accoglienza di persone in difficoltà fisica e psichica;
- c) prestazioni e servizi terapeutici – che l'Assemblea della Camera dei deputati ha voluto finalizzare alle terapie mediche, psicologiche e riabilitative – anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
- d) iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.

Il comma 3 qualifica le attività di cui alle precedenti lettere b), c) e d) come attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Il comma 4 prevede che le attività elencate in precedenza possano essere svolte anche dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 purché il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso in cui esso sia compreso tra il 30 ed il 50 per cento sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione allo stesso fatturato agricolo.

Il comma 6, prevede che le attività di agricoltura sociale siano realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari.

L'articolo 3 disciplina il riconoscimento degli operatori. Il comma 1 prevede che le regioni adeguino le proprie disposizioni in materia di programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi, al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti.

L'articolo 4 stabilisce che possano essere riconosciute organizzazioni di produttori (OP) per prodotti dell'agricoltura sociale.

L'articolo 5, comma 1, prevede che i fabbricati destinati all'esercizio dell'attività di agricoltura sociale mantengano o acquisiscano il riconoscimento della ruralità.

L'articolo 6 prevede interventi di sostegno di vario tipo. Il comma 1 stabilisce che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere hanno facoltà di inserire, come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura, la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale, nel rispetto della normativa sulla razionalizzazione e il contenimento della spesa per beni e servizi. Tale facoltà deve essere esperita nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 1, comma 1, quarto periodo. A tale proposito ricorda che analoga previsione è inserita anche nel disegno di legge n. 1328 (collegato agricoltura) e occorre un coordinamento.

Il comma 2 stabilisce che i comuni prevedano specifiche misure di valorizzazione dei prodotti in esame nel commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il comma 3 prevede che gli enti pubblici territoriali possono stabilire criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività in esame nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli. Il medesimo comma 3 stabilisce che possono essere prioritariamente utilizzati beni e terreni confiscati ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il comma 6 stabilisce che le Regioni, nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, possano promuovere specifici programmi per la multifunzionalità delle imprese agricole con particolare riguardo alle pratiche di progettazione integrata territoriale e allo sviluppo dell'agricoltura sociale. A tal fine le stesse Regioni promuovono tavoli di partenariato tra i soggetti interessati al settore dell'agricoltura sociale.

Il comma 7 prevede che le Regioni e le Province autonome adottino appositi provvedimenti di sostegno alle attività di agricoltura sociale come definite dall'articolo 2 del disegno di legge.

L'articolo 7 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale le cui funzioni sono definite dal comma 1.

Stante la stretta connessione per materia, il presidente GAETTI propone la congiunzione dell'esame del provvedimento testé illustrato con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 205, sempre sull'agricoltura sociale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto e di cui era già stata svolta la relazione illustrativa nella seduta del 3 luglio 2013.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il relatore DALLA TOR (*NCD*) propone poi lo svolgimento di audizioni di rappresentanti del settore dell'agricoltura sociale, onde valutare la necessità o meno di apportare modifiche al testo al disegno di legge n. 1568 così come deliberato dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione conviene quindi di svolgere un ciclo di audizioni informali secondo la richiesta avanzata dal relatore Dalla Tor.

Il vice ministro OLIVERO prende atto positivamente del sollecito inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1568, testé approvato in prima lettura. Fa presente che esso prevede interventi che sono da lungo tempo attesi dal comparto di riferimento. Il testo, pur perfettibile, è peraltro frutto di una approfondita discussione e ha fatto registrare un'ampia convergenza politica.

Rileva infine che, in fase di definizione e di avvio dei piani di sviluppo rurale, sarebbe importante introdurre in tempi brevi a livello normativo una nozione unitaria di agricoltura sociale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1541

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) informa di avere sottoscritto l'ordine del giorno G 4.100 (testo 3), che il Presidente Formigoni ha presentato per l'esame da parte dell'Assemblea del disegno di legge n. 1541 (competitività). Tale ordine del giorno, traendo spunto dal disposto dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 91 del 2014, reca impegni per il Governo sull'importante tema della ricerca sulle biotecnologie vegetali. Evidenzia che sul punto, fondamentale per il futuro della ricerca anche sugli organismi geneticamente modificati, in ambiente confinato di laboratorio, si è determinata una convergenza tra numerose forze politiche.

La Commissione prende atto.

Il vice ministro OLIVERO, nel presupposto che il Governo si esprimerà su tale ordine del giorno in sede di esame del disegno di legge n. 1541 da parte dell'Assemblea del Senato, assicura l'attenzione del Dicastero delle politiche agricole sulla materia della ricerca scientifica sulle biotecnologie e sugli organismi geneticamente modificati. Fa presente che, a suo avviso, l'innovazione scientifica in agricoltura non può che coniugare il principio di precauzione con le istanze di avanzamento della ricerca anche nel comparto primario.

La seduta termina alle ore 15,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 105

Presidenza del Vice Presidente
GAETTI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 23 luglio 2014

Plenaria**143^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro della giustizia, onorevole Andrea Orlando, accompagnato dal dottor Giovanni Melillo, capo di Gabinetto; e, in rappresentanza dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l'onorevole Antonello Soro, presidente, accompagnato dal dottor Mario De Bernart, dirigente del Servizio relazioni istituzionali, dal dottor Baldo Meo, dirigente Relazioni con i mezzi di informazione e dalla dottoressa Federica Resta, assistente.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dell'indagine conoscitiva.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi. Saggiunge che il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato, in via eccezionale, dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina: audizione del Ministro della Giustizia e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 9 luglio.

Nell'introdurre l'audizione del Ministro della Giustizia, la PRESIDENTE ricorda che è tuttora oggetto di valutazione, anche da parte della Presidenza del Senato, la richiesta, a più riprese reiterata, di pubblicazione integrale della documentazione prodotta dal Movimento Vite sospese, richiesta che ritiene di dover stigmatizzare quanto a toni e modalità espressive.

Il MINISTRO della Giustizia svolge un'articolata relazione, fornendo il quadro normativo e giurisprudenziale della vicenda oggetto di indagine.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e considerazioni, la senatrice TAVERNA (*M5S*), la senatrice CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatrice per la procedura informativa, il senatore BIANCO (*PD*) e il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*), relatore per la procedura informativa.

Il MINISTRO risponde ai quesiti.

La PRESIDENTE, considerato che l'ospite è atteso presso altre sedi istituzionali, propone di rinviare il seguito dell'audizione, così da consentire l'intervento degli altri senatori già iscritti a parlare.

La Commissione conviene.

Nel preannunciare all'auditto il possibile invio di domande scritte, la PRESIDENTE ringrazia il Ministro della Giustizia per la collaborazione e lo congeda, disponendo una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

La PRESIDENTE introduce l'audizione del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

L'onorevole SORO svolge un'ampia relazione, soffermandosi sui profili della vicenda oggetto di indagine rientranti nella competenza dell'Autorità.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e considerazioni, la PRESIDENTE, il senatore DALLA ZUANNA (*PD*), la senatrice DIRINDIN (*PD*), la senatrice FUCSIA (*M5S*), la senatrice MATTESINI (*PD*), la se-

natrice CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatrice per la procedura informativa, il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), la senatrice TAVERNA (*M5S*) e la senatrice GRANAIOLA (*PD*).

L'onorevole SORO risponde alle domande.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito per la collaborazione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 23 luglio 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Renato BALDUZZI

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013
(C. 2541 Governo)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014
(C. 2542 Governo)

(Pareri alla V Commissione della Camera)

(Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli)

La Commissione inizia l'esame congiunto.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (*PD*), *relatrice*, introduce l'esame del rendiconto generale dello Stato, ricordando che si tratta dello strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura dell'anno finanziario, adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione delle finanze.

Il rendiconto è articolato per missioni e programmi ed è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; e il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Il conto del bilancio è costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero. Il conto consuntivo finanziario espone i dati di bilancio secondo l'articola-

zione per missioni e programmi di spesa, che privilegia una esposizione di tipo funzionale. Al rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa, articolata per missioni e programmi, che illustra i risultati conseguiti con la gestione in riferimento agli obiettivi fissati con le previsioni di bilancio, le risorse finanziarie impiegate, anche con l'indicazione dei residui accertati, e gli indicatori che ne misurano il grado di raggiungimento.

Venendo brevemente all'articolato del disegno di legge, gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, con riferimento rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 818.839 milioni di euro), alle spese (con impegni per 752.982 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 65.856 milioni di euro.

L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2013, un disavanzo di 175.825 milioni di euro.

L'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1, contenente l'elenco dei decreti con i quali

sono stati effettuati prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste» e dell'Allegato n. 2, relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.

L'articolo 6 espone la situazione del patrimonio dello Stato al 31 dicembre 2013 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un totale di 704,4 miliardi di euro e passività per un totale di 2.561 miliardi di euro.

Gli articoli da 7 a 10 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome.

L'articolo 11 del disegno di legge dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione merita segnalare che dall'analisi delle spese finali per missioni dell'esercizio finanziario 2013, al netto della missione debito pubblico, emerge come un ristretto numero di missioni assorba larga parte delle risorse disponibili. Tra le missioni di maggior rilievo ai fini dell'analisi della gestione di competenza c'è la missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», la quale rappresenta nel 2013 il 24,8 per cento delle risorse totali del bilancio, al netto della spesa del debito, e si caratterizza per un incremento, in termini assoluti, rispetto allo scorso anno di 8.102 milioni, pari al 7 per cento. I programmi su cui si sono concentrate le risorse sono stati – secondo quanto indicato nella relazione di accompagnamento – quelli relativi al federalismo, per 55.770 milioni, e quelli relativi ad altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale per 26.010 milioni.

Per le spese in conto capitale, il rendiconto 2013 evidenzia un notevole aumento (del 55,9 per cento, pari a 25.521 milioni) rispetto al 2012. L'aumento è sostanzialmente ascrivibile all'incremento, realizzatosi già in sede di previsioni definitive nel corso del 2013 (poi sostanzialmente confermate a consuntivo) del Fondo per assicurare agli enti territoriali la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti pregressi (ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013).

Passando al disegno di legge di assestamento, ricorda preliminarmente che esso serve a consentire un aggiornamento, a metà dell'esercizio finanziario, degli stanziamenti del bilancio di previsione per l'anno in corso, in modo anche da tenere conto della effettiva consistenza dei residui attivi e passivi, che viene accertata solo dopo l'approvazione del bilancio previsionale, in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2014 riflette la struttura del bilancio dello Stato organizzato in missioni e programmi.

L'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2014.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla legge di bilancio per il 2014 (legge n. 148 del 2013). In particolare, si aumenta il limite massimo di emissione di titoli pubblici, portandolo da 59 a 99 miliardi di euro, e si aumenta da 10 a 11 miliardi lo stanziamento del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

L'articolo 3 autorizza il ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio compensative necessarie per il riparto delle somme occorrenti alla realizzazione di progetti didattici da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (come previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 104 del 2013).

La relazione al disegno di legge di assestamento per il 2014 evidenzia, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio.

Per quanto riguarda le proposte di variazione delle spese finali rispetto al dato iniziale del bilancio previsionale per il 2014, si segnala, per i profili di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, una riduzione dei trasferimenti correnti alle pubbliche amministrazioni, tra cui una riduzione di 212 milioni di euro, al netto delle regolazioni debitorie, nei trasferimenti alle regioni. L'importo di 212 milioni deriva da una riduzione di 410 milioni dello stanziamento iniziale di bilancio relativo alle entrate tributarie riscosse direttamente dalle regioni Sicilia e Sardegna e dalle province autonome, nonché da una ulteriore riduzione di 310 milioni della devoluzione di quote di entrate erariali alle regioni a Statuto speciale; e da un aumento di 500 milioni delle riserve erariali per il biennio 2012-2013 per garantire l'attribuzione alle province autonome di somme spettanti a seguito di sentenze della Corte costituzionale. Le sentenze non sono specificate, ma si può segnalare, a titolo di

esempio, che la sentenza n. 142 del 2012 ha censurato l'attribuzione totale allo Stato della addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, chiarendo che il gettito dell'addizionale in questione percepito nel territorio della provincia autonoma non può essere attribuito integralmente allo Stato.

In conclusione, non essendovi richieste di intervento, propone di esprimere parere favorevole su entrambi i provvedimenti in titolo (*vedi allegati 1 e 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di parere della relatrice sul disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 e sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.

Norme varie in materia sanitaria

S. 1324 Governo

(Parere alla 12ª Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, nell'introdurre l'esame, rileva innanzitutto come il disegno di legge in titolo rechi un contenuto fortemente eterogeneo, raccogliendo disposizioni in gran parte già comprese in un analogo provvedimento il cui esame è stato avviato dal Parlamento nella precedente legislatura e, in qualche caso, frutto di proposte ancor più risalenti nel tempo. Proprio in considerazione della varietà dei contenuti, la Commissione di merito sta valutando la possibilità di stralciare alcuni articoli, in modo da concentrare la propria attenzione soltanto su alcune delle proposte recate dal provvedimento, rinviando ad altro momento la discussione delle altre.

Fa presente che sullo schema iniziale del disegno di legge il Governo ha acquisito il 17 novembre 2013 il parere delle regioni e degli enti locali in sede di Conferenza unificata. Il parere è stato favorevole con osservazioni e proposte emendative, che il Governo, al momento di deliberare la versione definitiva del disegno di legge ai fini della presentazione al Parlamento, ha accolto molte delle richieste delle autonomie territoriali. La relazione di accompagnamento del disegno di legge dà invece conto delle richieste che non sono state accolte e delle ragioni del mancato accoglimento.

Venendo ad una sintesi del contenuto, riferisce che l'articolo 1 delega il Governo ad una revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Sugli schemi dei decreti legislativi

attuativi della delega è prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, siano inserite nei Livelli essenziali di assistenza sanitaria le prestazioni di controllo del dolore nella fase travaglio-parto, effettuate tramite ricorso a tecniche di anestesia loco-regionale, ferma restando la disciplina del consenso informato e della libertà di scelta delle partorienti.

L'articolo 3 reca una revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, con nuove norme organizzative, che concernono sia gli ordini esistenti (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti), sia i nuovi ordini professionali che vengono contestualmente istituiti attraverso trasformazione dei relativi collegi (delle professioni infermieristiche, delle ostetriche e degli ostetrici, delle professioni sanitarie della riabilitazione, etc.). In generale, l'esercizio della professione viene subordinato all'iscrizione nel relativo albo e si prevede che gli ordini siano costituiti su scala provinciale e riuniti in federazioni nazionali.

L'articolo 4 inserisce le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie. Mentre per l'ordine degli psicologi, restano ferme le attuali norme organizzative, l'ordine dei biologi è assoggettato alle novità organizzative previste per gli ordini delle professioni sanitarie. Inoltre, alcune competenze relative a questi ordini vengono trasferite dal ministro della giustizia al ministro della salute.

L'articolo 5 modifica il regime delle sanzioni penali e accessorie previste in caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria. Tra l'altro si prevede che i beni immobili confiscati per esercizio abusivo della professione sanitaria siano destinati al patrimonio del comune dove l'immobile è sito per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.

L'articolo 6 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali.

L'articolo 7, al fine di agevolare l'accesso dei giovani alla professione medica, accrescendo la partecipazione degli specializzandi all'attività professionale, prevede che, con accordo da concludere in sede di Conferenza Stato-regioni, possano essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 8 consente ai soggetti legittimati a esercitare professioni o arti sanitarie, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, di svolgere la loro attività anche nelle farmacie e di stipulare convenzioni con i farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia; consente inoltre, in caso di farmacie private appartenenti a società, di porre temporaneamente alla direzione della farmacia un qualsiasi farmacista iscritto all'albo, e non più necessariamente un farmacista socio.

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute (Istituto supe-

riore di sanità; Istituti zooprofilattici sperimentali; Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori; Croce rossa italiana). Sullo schema del decreto legislativo è previsto il parere della Conferenza unificata.

L'articolo 10 prevede l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e reca le norme di accesso a tale ruolo, nonché ai relativi incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale o generale e alla qualifica di dirigente di prima fascia.

L'articolo 11 delega il Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, all'attuazione di alcuni regolamenti europei in materia e al riassetto delle norme in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei. Sugli schemi dei decreti legislativi attuativi delle due deleghe è prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 12 demanda ad un decreto ministeriale la definizione dell'obbligo di iscrizione in un apposito elenco nazionale degli stabilimenti posti sotto il controllo degli operatori del settore alimentare che intendono esportare determinati prodotti alimentari verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, al fine di assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti in questione. Sul decreto è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 13 prevede che i laboratori che eseguono analisi su campioni prelevati nell'ambito dei sistemi di autocontrollo adottati dagli operatori dei settori alimentare e dei mangimi, debbano essere iscritti in elenchi tenuti dalla regioni e resi pubblici su internet. L'articolo prevede altresì obblighi di notifica e di iscrizione a carico degli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

L'articolo 14 autorizza il Ministero della salute ad allestire, quale integrazione dell'attuale sistema informativo nazionale delle anagrafi animali, un Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (S.I.N.V.S.A.), che deve assicurare la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra tutti i soggetti, pubblici e privati, a qualsiasi titolo operanti nel settore veterinario, della sicurezza alimentare, dei mangimi e della nutrizione. Le modalità tecnico-operative e funzionali del sistema sono adottate con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni. Gli operatori dei settori alimentare e dei mangimi sono quindi tenuti a iscrivere nel sistema informativo gli stabilimenti sotto il loro controllo, qualora non siano attivi analoghi sistemi informativi regionali, in grado di aggiornare in tempo reale i dati del sistema nazionale. I tempi e le modalità di attuazione di questo obbligo sono definiti con uno o più decreti ministeriali, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Vengono inoltre estesi alle materie prime per mangimi e ai mangimi di origine non animale alcuni obblighi posti nella normativa vigente nel caso di introduzione da altri Paesi dell'Unione europea di prodotti di origine animale.

L'articolo 15 modifica la disciplina sul riconoscimento e sui controlli sanitari relativi alle navi officina e alle navi frigorifero che trasportino

prodotti di origine animale destinati all'alimentazione, allo scopo di specificare che la responsabilità di tali controlli spetta al Ministero della salute in via esclusiva. Infatti i controlli in questione sono di norma svolti dalle regioni, ma nel caso delle navi si pone il problema che le stesse, essendo stabilimenti «mobili», non sono riconducibili alla competenza territoriale di una specifica regione o azienda sanitaria locale.

L'articolo 16 reca norme per il contrasto dei problemi sanitari derivanti da carenza di iodio, prevedendo la messa a disposizione dei consumatori anche del sale arricchito con iodio e disponendo in merito all'informazione dei consumatori in materia di iodiofilassi.

L'articolo 17 prevede che la relazione ministeriale annua sul Piano di controllo nazionale relativo agli alimenti, ai mangimi ed alla salute e al benessere degli animali sia trasmessa (oltre che alla Commissione europea) alle Camere.

L'articolo 18, in attuazione di un regolamento europeo in materia di aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti, prevede l'estensione agli alimenti che abbiano subito l'aggiunta di vitamine e minerali di alcune norme vigenti relative ai «prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare». Altre disposizioni concernono le competenze amministrative in materia di prodotti fitosanitari.

L'articolo 19 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per prevedere norme di tutela dell'incolumità dalle aggressioni dei cani; il divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati; la salvaguardia di alcune condizioni di benessere dei cani; la possibilità di effettuare operazioni di derattizzazione nelle aree ambientali minacciate da ratti. Anche in questo caso è previsto che sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega si acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

È previsto poi che i medici veterinari del Ministero della salute che svolgono controlli nell'ambito della tutela del benessere animale e dei reati in danno degli animali rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

L'articolo 20 prevede che il Ministro della salute possa disporre misure tecniche diverse da quelle contemplate dal regolamento di polizia veterinaria per alcune delle malattie oggetto di quest'ultimo, qualora esse abbiano assunto un carattere endemico ovvero per le stesse risultino disponibili nuove metodiche diagnostiche, terapeutiche o vaccinali.

L'articolo 21 prevede l'anagrafe degli equidi (cavalli e asini) e disposizioni per garantire la sicurezza e la tutela della salute delle persone nelle manifestazioni popolari nelle quali vengono impiegati equidi. Con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, dovranno essere definite le procedure tecnico-operative necessarie per la cooperazione applicativa tra le banche dati pubbliche e i sistemi informativi dell'Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi. Inoltre, con decreto ministeriale, anche in questo caso previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di si-

curezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui si è detto.

L'articolo 22 detta sanzioni in caso di violazione delle norme prevista a tutela del benessere degli animali. In particolare si prevede che l'autorità sanitaria competente, qualora nelle verifiche ispettive riscontri la ripetizione di violazioni di tali norme, sotto determinate condizioni, provveda a sospendere l'attività della struttura dove risiedono gli animali sino all'avvenuto adeguamento.

L'articolo 23 sopprime il divieto, negli allevamenti, del taglio delle ali dei volatili.

L'articolo 24 concerne i termini temporali e le modalità di adempimento di obblighi di notifica e di segnalazione, da parte di talune pubbliche amministrazioni, di malattie degli animali a carattere infettivo e diffusivo. In particolare, si prevede che ciò avvenga in via esclusiva col mezzo telematico.

L'articolo 25 vieta la vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e stabilisce le relative sanzioni; dispone inoltre che le confezioni delle sigarette elettroniche rechino avvertenze a tutela dei consumatori; fa obbligo ai fabbricanti di fornire gli apparecchi di chiusura di sicurezza a prova di bambino; e demanda a un regolamento ministeriale la definizione di modalità e criteri per l'effettuazione di pubblicità delle sigarette elettroniche, ai fini di evitare un uso scorretto e prevenire il rischio di induzione al tabagismo.

L'articolo 26 reca norme di chiusura per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla legge in esame, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e che sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Si tratta di una disposizione di salvaguardia la cui introduzione nel testo è stata chiesta dalle regioni con il già ricordato parere espresso in sede di Conferenza unificata.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*PD*), nel confermare che la Commissione di merito sta valutando l'opportunità di stralciare alcuni articoli del provvedimento e nell'informare che soprattutto le proposte relative agli ordini professionali sono state oggetto, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione di merito, di rilievi critici, chiede se anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali possa limitare il proprio parere agli articoli che in sede referente si sceglierà di non stralciare.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, rispondendo al senatore Dalla Zuanna, fa presente che la Commissione igiene e sanità non ha ancora deliberato nulla in merito allo stralcio e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è pertanto al momento chiamata a rendere il parere sull'intero provvedimento.

Quindi, dopo aver avvertito che il termine per la presentazione di emendamenti al testo è attualmente fissato in Commissione di merito a lunedì 28 luglio, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, per dare modo ai commissari di approfondire i contenuti del provvedimento, che, incidendo largamente sulle materie della tutela della salute e delle professioni, tocca in modo significativo le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Preso atto che non vi sono obiezioni a che si proceda nel modo da lui proposto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Domini Collettivi

S. 968 Pagliari

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 13^a del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Simone VALIANTE (*PD*), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, ricorda che i domini collettivi sono forme di organizzazione per l'uso comune del territorio aventi origini antichissime e rivestenti ancora oggi, in alcune parti del Paese, rilievo economico, ambientale e sociale, per il pascolo, il legnatico, la semina e la caccia.

Fa presente che nell'ambito della categoria dei beni collettivi sono comprese generalmente due fattispecie: gli usi civici sulla proprietà privata, ossia i diritti di godimento su un terreno di proprietà altrui, e le proprietà collettive, ossia le terre comuni, dalle quali la collettività, che ne è proprietaria, ha diritto di ritirare tutte le utilità che possono dare, senza dividere il godimento del bene con altro proprietario. Le proprietà collettive, a loro volta, possono essere aperte oppure chiuse: in questo secondo caso al godimento del bene sono ammessi solo i residenti attuali che siano anche discendenti dei residenti originari. Le proprietà collettive sono assimilabili a quelle demaniali, in quanto hanno in comune alcune caratteristiche fondamentali. In particolare, a causa dell'esigenza di preservare il godimento da parte dell'intera collettività ed evitare che esse vengano parcellizzate da usurpatori, le proprietà collettive sono caratterizzate dall'inalienabilità e dall'indivisibilità e sono gravate da perpetuo vincolo di destinazione. Il *corpus* normativo di riferimento è costituito principalmente dalla legge n. 1766 del 1927 e dal relativo regolamento di attuazione del 1928 e poi anche dalla normativa non solo statale, ma anche regionale successiva. Quanto alle regioni, va detto infatti che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha trasferito loro molte competenze amministrative in materia di usi civici, il cui esercizio è stato quindi oggetto di legislazioni regionali, e che la legge n. 97 del 1994 (Nuove disposizioni per le zone montane) ha affidato alla regioni il compito di riordinare, sulla base di principi dettati dalla stessa legge, la disciplina delle

organizzazioni montane comunque denominate che godono della proprietà collettiva di beni agro-silvo-pastorali.

Venendo al disegno di legge in esame, osserva che i terreni demaniali, compresi quelli gravati da usi civici, sono una grande risorsa e un'importante occasione di sviluppo, soprattutto per l'economia delle regioni meridionali e tanto più in un periodo di difficoltà economica come quello in corso. Non per nulla la legislazione più recente persegue la cessione dei terreni demaniali ai privati, per valorizzarli e anche per promuovere l'imprenditoria agricola giovanile.

A suo avviso, si dovrebbe prevedere il censimento, da parte dei comuni, dei terreni in questione e la loro valorizzazione, attraverso appositi programmi, da sottoporre all'approvazione delle regioni, che prevedano l'assegnazione degli stessi a soggetti qualificati, con procedure ad evidenza pubblica e a fini di utilizzo agricolo, anche per promuovere l'imprenditoria agricola giovanile.

Segnala che in questo senso si orienta una proposta di legge da lui presentata alla Camera (n. 1653, Disposizioni per la valorizzazione dei terreni demaniali dei comuni mediante la loro assegnazione per uso agricolo), alla quale rinvia.

Venendo al dettaglio del testo in esame, riferisce che l'articolo 1 prevede che, in attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43, della Costituzione, la Repubblica – e quindi anche le autonomie territoriali – debba riconoscere i domini collettivi, comunque denominati, quale ordinamento giuridico primario delle comunità originarie e conferisce loro una soggettività giuridica non meglio precisata.

L'articolo 2 enuncia le competenze della Repubblica in materia di beni collettivi. In particolare, si prevede che la Repubblica debba tutelare e valorizzare i beni di godimento collettivo e i diritti di uso e di gestione dei beni in questione da parte dei cittadini. Viene in particolar modo evidenziata l'esigenza di tutela dei beni collettivi in quanto mezzi per la conservazione del patrimonio naturale, dell'ambiente e del paesaggio.

L'articolo 3, implicitamente integrando il Titolo I del Libro III del codice civile a costituire una specie di *tertium genus* tra i beni pubblici e quelli privati, raggruppa i beni collettivi in sei categorie: terre di originaria proprietà collettiva, terre assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione a seguito della liquidazione dei diritti d'uso, terre derivanti dallo scioglimento delle promiscuità e dallo scioglimento di associazioni agrarie, terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati, terre collettive, comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli originari del luogo e, infine, corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici. Si prevede, inoltre, che i beni vadano a costituire il patrimonio civico o demanio civico dell'ente, stabilendo anche che il regime giuridico dei beni collettivi resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'incapibilità e della perpetua destinazione agrosilvopastorale. In particolare, l'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, prevede che, in caso di imposizione

del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici, questo vincolo permanga anche in caso di liquidazione degli usi civici.

Fa presente che sulla materia degli usi civici, cui, come detto, si possono assimilare i domini collettivi, la Corte costituzionale si è pronunciata da ultimo nella recentissima sentenza n. 210 del 2014, depositata il 18 luglio scorso. Chiamata a giudicare su un ricorso dello Stato contro una disposizione di legge della regione Sardegna che delega i comuni a una ricognizione generale degli usi civici esistenti sul proprio territorio in vista del possibile superamento dei relativi diritti (attraverso permuta, alienazioni, sclassificazioni e trasferimenti), la Corte costituzionale ha accolto la tesi dello Stato, secondo cui la disposizione tenderebbe alla sostanziale cessazione degli usi civici e in questo modo, considerato che gli usi civici sono indirettamente un presidio dell'ambiente e del paesaggio, interferirebbe sulla conservazione e sulla tutela di questi ultimi e quindi su una competenza statale, atteso che la cura dei beni ambientali e paesistici spetta in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Più precisamente, la Corte ha osservato che la finalità originaria che il legislatore del 1927 ha inteso perseguire disciplinando gli usi civici era quella della liquidazione degli stessi, per una migliore utilizzazione agricola dei relativi terreni e che questo non ha però impedito la loro sopravvivenza con un ruolo non marginale nell'economia agricola del Paese e anzi i profondi mutamenti economici e sociali intervenuti nel secondo dopoguerra hanno inciso anche in questo settore, mettendo in ombra il profilo economico dell'istituto, ma nel contempo evidenziandone la rilevanza quanto ad altri profili e in particolare quanto a quelli ambientali, di modo che si è andato delineando un forte collegamento funzionale con la tutela dell'ambiente.

La Corte ha quindi preso atto che, per quanto riguarda la regione Sardegna, gli usi civici sono soggetti a due distinte potestà legislative, una regionale e una statale: regionale perché in questa materia la Sardegna ha una competenza legislativa primaria stabilita dallo statuto; statale perché gli usi civici contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e la conservazione di questi ultimi spetta, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale, alla cura esclusiva dello Stato.

La Corte, tuttavia, non ha messo in discussione l'ispirazione complessiva della legge regionale della Sardegna – che, come detto, tende alla ricognizione degli usi civici e al tendenziale superamento degli stessi con conseguente «liberazione» dei terreni demaniali gravati da uso civico – ma si è limitata a chiarire che, data la potenziale incidenza sull'ambiente e sul paesaggio del piano avviato dalla Sardegna, la legge regionale deve considerarsi incostituzionale nella parte in cui non prevede che gli atti modificativi dei vincoli di destinazione d'uso dei terreni soggetti a usi civici siano comunicati agli organi statali competenti affinché lo Stato possa far valere la sua competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o con l'apposizione di vincoli diversi. Ciò è importante, ai

fini del parere che la Commissione si accinge a rendere, in quanto implica che la sentenza di cui si parla afferma la competenza legislativa statale in materia di usi civici, ma non ne impone necessariamente la conservazione da parte dei comuni.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole nel quale, dopo aver messo in evidenza, nelle premesse, i presupposti che legittimano un intervento normativo dello Stato in questa materia, si faccia cenno del fatto che le politiche pubbliche e la legislazione più recenti tendono, più che alla conservazione, alla cessione ai privati dei terreni demaniali, anche gravati da usi civici, come mezzo per promuovere l'economia e per favorire l'imprenditoria agricola giovanile, e che tali terreni costituiscono una grande risorsa e, in un periodo di difficoltà economica come questo, rappresentano un'importante occasione di sviluppo per i territori, soprattutto per quelli delle regioni meridionali, di modo che sarebbe auspicabile prevedere che i comuni, dopo averne fatto il censimento, li valorizzassero, d'intesa con le regioni, assegnandoli con procedure ad evidenza pubblica a soggetti qualificati che ne facciano un uso agricolo, e questo anche al fine di promuovere l'imprenditoria agricola giovanile.

A parte queste considerazioni, che potrebbero trovare posto nelle premesse del parere, ritiene che si debba segnalare alle Commissioni di merito, sotto forma di condizioni, da un lato l'esigenza, all'articolo 1, di chiarire la natura giuridica dei domini collettivi, nel contempo salvaguardando le competenze dei comuni e delle regioni in materia di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici; e, dall'altro lato l'esigenza di riformulare l'articolo 3, comma 6, ultimo periodo per specificare che il vincolo paesaggistico non riguarda i terreni che sono stati già oggetto di liquidazione, legittimazione o affrancamento.

Il presidente Renato BALDUZZI osserva che la materia dei domini collettivi è di grande interesse e ricorda che fu trattata anche da Santi Romano, oltre che da Enrico Finzi, Filippo Vassalli e Salvatore Pugliatti, menzionati nella relazione introduttiva al disegno di legge in esame.

Il senatore Mario DALLA TOR (*NCD*) chiede al relatore se l'esistenza di domini collettivi riguardi alcune parti del territorio più di altre e in generale quale sia l'effettiva consistenza nel Paese di questo tipo di organizzazione. Chiede inoltre un chiarimento in merito all'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 6.

Il deputato Simone VALIANTE (*PD*), *relatore*, risponde che non è in grado di specificare quante siano queste forme di godimento collettivo del territorio, né se siano più concentrate in una parte del territorio piuttosto che in un'altra, anche perché si tratta di un fenomeno dai contorni complessivamente imprecisati, come del resto testimonia il fatto la regione Sardegna ha sentito l'esigenza di avviare un programma per la ricognizione degli usi civici. Esprime l'avviso che ricognizioni di questo tipo siano importanti, al fine di individuare i terreni demaniali effettivamente

gravati da usi civici e, in generale, di valorizzarli, eventualmente mediante assegnazione in uso a fini agricoli.

Quanto all'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 6, chiarisce che la sua preoccupazione è quella di evitare che il mantenimento del vincolo paesaggistico anche in caso di liquidazione degli usi civici, previsto dal periodo in questione, rechi un pregiudizio ai privati che ad esempio abbiano richiesto e siano in attesa di ottenere il permesso di costruire su terreni affrancati o che abbiano avviato pratiche per la sanatoria di immobili costruiti su terreni di questo tipo o che comunque siano in attesa di provvedimenti autorizzativi collegati a questi terreni, i quali rischierebbero così di venire travolti dalla mancanza del nulla osta delle autorità competenti in materia paesaggistica.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*) rileva che il provvedimento in esame è in teoria condivisibile, anche in considerazione dell'obiettivo che persegue, vale a dire quello di assicurare la conservazione del territorio, ma in pratica rischia di essere anacronistico, in quanto ispirato a una logica di conservazione dei domini collettivi e di loro trasformazione in soggetti istituzionali che non è quella che ha ispirato le regioni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite su questa materia. Oggi infatti si tende ad affrancare i terreni gravati da usi civici in quanto sussistono nuove esigenze, fermo restando che è giusto il principio affermato dalla Corte costituzionale in merito al fatto che spetta allo Stato accertare che la liquidazione degli usi civici non comporti un danno per l'ambiente e per il paesaggio.

Il senatore Lionello Marco PAGONCELLI (*FI-PdL*), premesso che è, a suo avviso, importante salvaguardare il lavoro svolto dalle regioni e dai comuni in questi anni, si dice contrario alla costituzione di nuovi soggetti istituzionali, essendo oggi più che mai necessario semplificare il sistema degli enti operanti sui territori.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*PD*) osserva che, essendo il titolo V della parte II della Costituzione attualmente oggetto di revisione costituzionale, è difficile in prospettiva inquadrare esattamente le competenze legislative dello Stato e delle regioni. A parte questo, ritiene che le competenze acquisite ed esercitate dalle regioni in questa materia negli anni debbano essere salvaguardate.

Il senatore Roberto COTTI (*M5S*), premesso di essere favorevole al provvedimento in esame, dichiara di non condividere la proposta del relatore di introdurre nel parere una condizione per chiedere la riformulazione dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 6.

Il senatore Roberto RUTA (*PD*), considerata la complessità del tema, chiede al presidente se si possa rinviare l'espressione del parere ad altra seduta.

Il presidente Renato BALDUZZI, dopo aver chiarito che il termine per la presentazione di emendamenti al testo in esame è al momento fissato a domani, esprime l'avviso che la Commissione possa senz'altro rinviare l'espressione del parere, anche in considerazione del fatto che la Commissione territorio e ambiente, che unitamente con la Commissione giustizia è assegnataria del provvedimento in sede referente, è in questa fase assorbita, insieme con la Commissione industria, commercio e turismo, dalla discussione del decreto-legge n. 91 del 2014.

Chiede poi al relatore di valutare la possibilità di formulare come osservazione, e non come condizione, il rilievo da lui annunciato in riferimento all'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, sia perché attiene a un profilo di merito del provvedimento, sia perché dovrebbe essere implicito, anche se certamente è utile esplicitarlo, che la disposizione in questione non si applicherà ai procedimenti amministrativi già in essere, dal momento che le norme di legge, salva indicazione contraria, dispongono per l'avvenire.

Il deputato Simone VALIANTE (*PD*), *relatore*, si dichiara disponibile ad accogliere l'indicazione del presidente, come pure a rimandare l'espressione del parere ad altra seduta.

Il presidente Renato BALDUZZI, preso atto che nessuno si oppone a rimandare l'espressione del parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,55.

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio
finanziario 2013 (C. 2541 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2541, che dispone l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (C. 2542 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 2542, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 23 luglio 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Intervengono il dottor Marco Quaranta, fondatore di MoveOn Italia, la dottoressa Arianna Voto, del coordinamento MoveOn Italia e il professor Roberto Mastroianni, del comitato tecnico-scientifico.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 15 luglio 2014 il presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Jonny Crosio, in sostituzione del senatore Gian Marco Centinaio, dimissionario. Nell'esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, al senatore Centinaio per il suo contributo, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, al collega Crosio.

Audizione di rappresentanti di MoveOn Italia

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Marco QUARANTA, *fondatore di MoveOn Italia*, Arianna VOTO, *del coordinamento MoveOn Italia* e Roberto MASTROIANNI, *del comitato tecnico-scientifico*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e richieste di chiarimenti, il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), il deputato Mario MARAZZITI (*PI*), i senatori Salvatore MARGIOTTA (*PD*) e Alberto AIROLA (*M5S*) e Roberto FICO, *presidente*.

Marco QUARANTA, *fondatore di MoveOn Italia*, Arianna VOTO, *del coordinamento MoveOn Italia* e Roberto MASTROIANNI, *del comitato tecnico-scientifico*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 23 luglio 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) presso il Ministero della giustizia, Roberto Piscitello

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) presso il Ministero della giustizia, Roberto Piscitello.

Il Direttore Roberto PISCITELLO svolge una relazione sulle modalità di attuazione del regime carcerario *ex art. 41-bis* della legge 26 luglio 1975, n.354, con particolare riferimento al detenuto Salvatore Riina.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Claudio FAVA (*Misto*) e Giulia SARTI (*M5S*) e i senatori Enrico BUEMI (*Per le autonomie-PSI-MAIE*) e Giuseppe LUMIA (*PD*), ai quali risponde il Direttore Roberto PISCITELLO.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica)

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Direttore Roberto Piscitello per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 23 luglio 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,30.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare

Audizione di rappresentanti dell'Assofondipensione

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per l'Assofondipensione il presidente Michele Tronconi accompagnato dal segretario generale, Marco Abatecola, dal responsabile struttura, Salvatore Cardillo e dalla consulente Simona Palone.

Svolge una relazione Michele TRONCONI, *presidente Assofondipensione*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Sergio PUGLIA (*M5S*) e il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Assofondipensione, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

